



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria ⁽¹⁾** 37
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione** 44
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/64 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante duecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 65
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/65 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 68
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/66 della Commissione, del 16 gennaio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio 70

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/67 del Comitato politico e di sicurezza (EUCAP Sahel Mali/1/2015), del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)** 72

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/61 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 460,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'iniziale «fase di liquidità» della crisi finanziaria iniziata nel 2007, molti enti creditizi incontrarono difficoltà considerevoli, nonostante gli adeguati livelli di capitale mantenuti, per aver mancato di oculatezza nella gestione del rischio di liquidità. Per alcuni divenne eccessiva la dipendenza dal finanziamento a breve termine, canale che si esaurì rapidamente allo scoppio della crisi. Tali enti si ritrovarono quindi in una situazione di vulnerabilità dinanzi alle richieste di liquidità, perché non detenevano attività liquide in volume sufficiente a soddisfare le richieste di ritiro di fondi (deflussi) durante il periodo di stress. Gli enti creditizi furono poi costretti a svendere in urgenza le attività, con conseguenti spirale autoindotta di ribasso dei prezzi e mancanza di fiducia del mercato sfociate in una crisi di solvibilità. Alla fine molti enti creditizi divennero eccessivamente dipendenti dalle provviste di liquidità fornite dalle banche centrali e solo l'iniezione di ingenti fondi pubblici ne permise il salvataggio. Si palesò pertanto la necessità di stabilire un requisito particolareggiato di copertura della liquidità, nell'intento di scongiurare questo rischio affrancando gli enti creditizi dall'eccessiva dipendenza dal finanziamento a breve termine e dalla provvista di liquidità fornita dalle banche centrali e aumentandone la resilienza agli shock improvvisi di liquidità.
- (2) L'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità formulato in termini generali come l'obbligo di detenere «attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress». L'articolo 460 del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di precisare in dettaglio tale requisito di copertura della liquidità, così come di precisare in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti creditizi livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti. In linea con il considerando (101) dello stesso regolamento, le norme dovrebbero essere equivalenti al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»), tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Fino alla piena attuazione del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° gennaio 2018 è opportuno che gli Stati membri possano applicare agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità che arrivi fino al 100 % in conformità al diritto nazionale.
- (3) In linea con gli standard sulla liquidità del Comitato di Basilea, è opportuno adottare norme che definiscano il requisito di copertura della liquidità come il rapporto tra la riserva di «attività liquide» dell'ente creditizio e i suoi

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

«deflussi netti di liquidità» nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario. I «deflussi netti di liquidità» andrebbero calcolati deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità. Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato, una volta a pieno regime, ad un livello minimo del 100 %, a indicazione del fatto che l'ente creditizio detiene attività liquide sufficienti a soddisfare i deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni. Nel corso di tale periodo l'ente creditizio dovrebbe essere in grado di convertire rapidamente in contante le attività liquide senza ricorrere a provviste di banche centrali o a fondi pubblici, con il possibile effetto che il suo coefficiente di copertura della liquidità scenda temporaneamente al di sotto del 100 %. Qualora tale effetto si concretasse o se ne prevedesse il concretamento in un qualsiasi momento, l'ente creditizio dovrebbe soddisfare i requisiti specifici dell'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente di copertura della liquidità.

- (4) Ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio dovrebbero rientrare nella definizione di «attività liquide» soltanto le attività liberamente trasferibili e rapidamente convertibili in contante sui mercati privati in tempi brevi senza significativa perdita di valore. Coerentemente con la parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e con la classificazione delle attività liquide operata dal Comitato di Basilea, è opportuno che norme adeguate distinguano tra attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, o attività di livello 1, e attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, o attività di livello 2, suddividendo ulteriormente le seconde in attività di livello 2A e di livello 2B. L'ente creditizio dovrebbe detenere una riserva adeguatamente diversificata di attività liquide, in funzione delle loro rispettive liquidità e qualità creditizia. È pertanto opportuno assoggettare ciascun livello e sottolivello a requisiti specifici in termini di coefficienti di scarto (*haircut*) e limiti della riserva complessiva, così come è opportuno, nel caso, applicare requisiti differenziati tra livelli o sottolivelli, e tra categorie di attività liquide all'interno dello stesso livello o sottolivello, che dovrebbero farsi più rigorosi via via che scende la classificazione di liquidità.
- (5) Alle attività liquide dovrebbero applicarsi determinati requisiti generali e operativi che ne permettano la conversione in contante in tempi brevi, fatte salve, ove appropriato, alcune eccezioni per specifiche attività di livello 1. Tali requisiti dovrebbero prescrivere che le attività liquide detenute siano libere da ostacoli che ne impediscano la cessione, siano facili da valutare e siano quotate in borse valori riconosciute o negoziabili su mercati attivi di compravendita o di pronti contro termine. Dovrebbero altresì garantire che la funzione di gestione della liquidità dell'ente creditizio abbia in qualsiasi momento accesso alle attività liquide dell'ente e le controlli, e che le attività che compongono la riserva di liquidità siano adeguatamente diversificate. La diversificazione è importante per impedire che la capacità dell'ente creditizio di liquidare rapidamente le attività liquide senza significativa perdita di valore sia messa a repentaglio dalle attività vulnerabili a uno stesso fattore di rischio. Dovrebbe altresì essere imposto all'ente creditizio di assicurare coerenza tra la valuta di denominazione delle attività liquide e quella dei deflussi netti di liquidità, affinché un eccesso di disallineamento di valuta non comprometta la capacità di utilizzare la riserva di liquidità per soddisfare i deflussi di liquidità in una data valuta durante un periodo di stress.
- (6) In linea con le raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 a norma dell'articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di titoli emessi o garantiti dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelli emessi o garantiti da istituzioni sovranazionali. Come rileva l'ABE, solide argomentazioni di vigilanza inducono a non operare discriminazioni tra gli Stati membri, perché l'esclusione di determinati titoli sovrani dal livello 1 incentiverebbe a investire in altri titoli sovrani all'interno dell'Unione, con conseguenti frammentazione del mercato interno e, in un contesto di crisi, aumento del rischio di contagio reciproco tra enti creditizi e rispettivi emittenti sovrani («legame tra banche ed emittenti sovrani»). Per quanto riguarda i paesi terzi, è opportuno assegnare lo status di attività di livello 1 alle esposizioni verso banche centrali e emittenti sovrani cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi delle norme sul rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, analogamente a quanto prevede la norma del Comitato di Basilea. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico andrebbe assegnato lo status di attività di livello 1 soltanto se esse sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza e se, conformemente alle citate norme sul rischio di credito, a questa è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. Lo stesso status dovrebbe valere per le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. In considerazione della liquidità e qualità creditizia elevatissime dimostrate da queste attività, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi di detenerle nella riserva senza limitazioni e senza applicazione di coefficienti di scarto o di obblighi di diversificazione.
- (7) Sebbene sia in generale inopportuno rilevare come attività liquide le attività emesse dagli enti creditizi, si dovrebbe riservare un trattamento di livello 1 sia alle attività bancarie sostenute dalle amministrazioni degli Stati membri, quali le attività di enti creditizi finanziatori di prestiti agevolati e di proprietà dello Stato, sia alle attività delle banche private che godono della garanzia esplicita dello Stato. Queste ultime costituiscono un retaggio della crisi finanziaria destinato alla progressiva eliminazione; pertanto, dovrebbero essere ammissibili come attività liquide soltanto le attività bancarie con garanzia dello Stato concessa o impegnata anteriormente al 30 giugno

2014. Analogamente, le obbligazioni *senior* emesse da determinati organismi di gestione delle attività di taluni Stati membri dovrebbero essere trattate come attività di livello 1 alle stesse condizioni applicabili alle esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza, solo con effetto limitato nel tempo.

- (8) Le obbligazioni garantite sono strumenti di debito emessi da enti creditizi e garantiti da un aggregato di attività di copertura composto solitamente di mutui ipotecari o di titoli di debito pubblico di cui gli investitori sono creditori privilegiati in caso di *default*. La garanzia che li protegge e altre caratteristiche di sicurezza che presentano, come l'obbligo per l'emittente di sostituire nell'aggregato di copertura le attività in sofferenza e di mantenere l'aggregato di copertura a un valore superiore al valore nominale delle obbligazioni («requisito di copertura delle attività»), hanno contribuito a rendere le obbligazioni garantite uno strumento fruttifero relativamente a basso rischio che svolge una funzione fondamentale di raccolta fondi sui mercati ipotecari della maggior parte degli Stati membri. In taluni Stati membri il volume delle obbligazioni garantite in essere supera quello dell'insieme dei titoli di Stato in circolazione. Benché dalla relazione dell'ABE emerga che nel periodo analizzato, ossia dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012, talune obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 hanno in particolare registrato un'eccellente performance di liquidità, l'Autorità ha raccomandato di allineare il trattamento alle norme del Comitato di Basilea equiparandole alle attività di livello 2A. Alla luce delle precedenti considerazioni sulle qualità creditizia, performance di liquidità e funzione sui mercati di raccolta fondi dell'Unione che le contraddistinguono, è nondimeno opportuno prevedere per tali obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 un trattamento da attività di livello 1. Per scongiurare rischi di eccessiva concentrazione, le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 detenute nella riserva di liquidità dovrebbero, contrariamente alle altre attività di livello 1, essere assoggettate a un massimale del 70 % della riserva totale, a un coefficiente minimo di scarto del 7 % e all'obbligo di diversificazione.
- (9) È opportuno rilevare come attività di livello 2A le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2, assoggettandole allo stesso massimale (40 %) e allo stesso coefficiente di scarto (15 %) applicabili alle altre attività liquide di tale livello. Questa equiparazione è giustificata dai dati di mercato disponibili, in base ai quali le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2 si sono dimostrate più liquide rispetto ad altre attività di livello 2A e 2B equiparabili, quali i titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) della classe di merito di credito 1. Ammettendo tali obbligazioni garantite nella riserva di liquidità si contribuirebbe inoltre alla diversificazione del paniere delle attività disponibili nella riserva e si eviterebbe un'indebita discriminazione o variazioni repentine e significative (*cliff effect*) tra esse e le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1. Si rilevi tuttavia che una percentuale considerevole di tali obbligazioni garantite è scivolata nella classe di merito di credito 2 a causa del declassamento del rating dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui era stabilita l'emittente, in linea con la logica del «tetto paese» (*country ceiling*) cui tipicamente s'ispirano le metodologie applicate dalle agenzie di rating del credito, che impedisce di valutare uno strumento finanziario al di sopra di un dato livello stabilito in funzione del rating dell'emittente sovrano di riferimento. Questo «tetto paese» ha impedito alle obbligazioni garantite emesse negli Stati membri in questione di raggiungere la classe di merito di credito 1, a prescindere dalla qualità creditizia della singola obbligazione, riducendone di conseguenza la liquidità rispetto alle obbligazioni garantite di analoga qualità emesse negli Stati membri che non erano stati declassati. La grande frammentazione dei mercati di raccolta fondi dell'Unione che è conseguita da questa situazione sottolinea la necessità di trovare un'alternativa adeguata al rating esterno quale uno dei criteri di regolamentazione prudenziale applicati ai fini della classificazione della liquidità e del rischio di credito delle obbligazioni garantite e di altre categorie di attività. A norma dell'articolo 39 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ relativo alle agenzie di rating del credito, la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2015 una relazione concernente strumenti alternativi ai rating del credito, allo scopo di eliminare entro il 1° gennaio 2020 tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell'Unione.
- (10) Riguardo ai titoli garantiti da attività (ABS), coerentemente con le proprie constatazioni empiriche e con la norma del Comitato di Basilea l'ABE aveva raccomandato di rilevare come attività di livello 2B solo gli RMBS della classe di merito di credito 1, applicando loro un coefficiente di scarto del 25 %. È opportuno discostarsi anche da questa raccomandazione estendendo l'ammissibilità al livello 2B a determinati ABS garantiti da altre attività. Ampliando la gamma delle sottocategorie di attività ammissibili si aumenterebbe la diversificazione all'interno della riserva di liquidità e si favorirebbe il finanziamento dell'economia reale. Poiché i dati di mercato disponibili indicano una bassa correlazione tra gli ABS e altri tipi di attività liquide quali i titoli di Stato, da tale ampliamento risulterebbe inoltre allentato il legame tra banche ed emittenti sovrani e attenuata la frammentazione nel mercato interno. È altresì provato che, nei periodi di instabilità finanziaria, gli investitori tendono ad ammassare ABS di qualità elevata caratterizzati da una vita media ponderata breve e da rimborsi anticipati elevati, perché si tratta di strumenti convertibili in contante rapidamente e affidabili come fonte sicura di liquidità. È in particolare il caso degli ABS garantiti da prestiti o leasing per il finanziamento di veicoli a motore («ABS su prestiti auto»), che nel periodo 2007-2012 hanno registrato volatilità dei prezzi e differenziali medi di rendimento equiparabili a quelli

(1) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

degli RMBS. Anche alcuni comparti degli ABS basati sul credito al consumo, quali le carte di credito, hanno evidenziato analoghi buoni livelli di liquidità. L'ammissione di ABS garantiti da attività dell'economia reale, quali le attività citate e i prestiti alle PMI, potrebbe infine contribuire alla crescita economica, perché trasmetterebbe agli investitori un segnale positivo riguardo a tali attività. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività di livello 2B non soltanto gli ABS che poggiano su mutui ipotecari, ma anche quelli garantiti da prestiti auto, crediti al consumo e prestiti alle PMI. Al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità della riserva di liquidità, la loro ammissibilità dovrebbe essere tuttavia assoggettata a determinati requisiti in materia di qualità elevata, rispondenti ai criteri che, in altra normativa finanziaria settoriale, vigono ai fini di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. In particolare per gli RMBS, i requisiti in materia di qualità elevata dovrebbero prevedere il rispetto di determinati rapporti prestito/valore (*loan-to-value*) o mutuo concesso/reddito percepito, che tuttavia non dovrebbero applicarsi agli RMBS emessi prima della data di applicazione del requisito di copertura della liquidità. In considerazione della minore liquidità riscontrata per gli ABS basati sul credito al consumo e su prestiti alle PMI rispetto agli RMBS e agli ABS basati su prestiti auto, ai primi dovrebbe essere applicato un coefficiente di scarto maggiore (35 %). Al pari di altre attività di livello 2B, tutti gli ABS dovrebbero essere assoggettati al massimale generale del 15 % della riserva di liquidità e all'obbligo di diversificazione.

- (11) Per le restanti attività di livello 2A e 2B è opportuno ricalcare fedelmente le norme relative a classificazione, requisiti, massimali e coefficienti di scarto sulle raccomandazioni del Comitato di Basilea e dell'ABE. Le azioni e quote di organismi di investimento collettivo (OIC) dovrebbero invece essere trattate come attività liquide dello stesso livello e della stessa categoria delle attività sottostanti l'organismo collettivo.
- (12) Nella determinazione del coefficiente di copertura della liquidità è parimenti opportuno tener presente la gestione centralizzata della liquidità che caratterizza le reti di cooperative e di sistemi di tutela istituzionale, nelle quali l'ente o organismo centrale svolge un ruolo analogo a quello di una banca centrale, alla quale i membri della rete non hanno in genere accesso diretto. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività liquide i depositi a vista collocati dai membri della rete presso l'ente centrale e gli altri finanziamenti di liquidità che l'ente centrale mette a disposizione dei membri. I depositi non ammessi come attività liquide dovrebbero fruire dei tassi di deflusso preferenziali disponibili per i depositi operativi.
- (13) Per i depositi al dettaglio stabili il tasso di deflusso normale dovrebbe essere fissato al 5 %, ma dovrebbe essere consentita l'applicazione di un tasso di deflusso preferenziale del 3 % a tutti gli enti creditizi affiliati, in uno Stato membro, a un sistema di garanzia dei depositi rispondente a criteri rigorosi. Si dovrebbe anzitutto tener conto dell'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sul sistema di garanzia dei depositi da parte degli Stati membri. Successivamente, il sistema vigente in un dato Stato membro dovrebbe soddisfare requisiti specifici inerenti al periodo di disponibilità del rimborso, al finanziamento ex ante e all'accesso a mezzi finanziari aggiuntivi nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve. Infine, l'applicazione del tasso preferenziale del 3 % dovrebbe essere subordinata all'approvazione preventiva della Commissione, che questa dovrebbe rilasciare solo dopo aver accertato che il sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro rispetta i criteri menzionati e che non esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Il tasso preferenziale del 3 % per i depositi al dettaglio stabili non dovrebbe comunque applicarsi anteriormente al 1° gennaio 2019.
- (14) L'ente creditizio dovrebbe essere in grado di individuare gli altri depositi al dettaglio esposti a tassi di prelievo più elevati. Norme adeguate fondate sugli orientamenti dell'ABE sui depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi dovrebbero stabilire i criteri che permettono di individuare tali depositi al dettaglio in base alle loro specificità: entità totale del deposito, natura del deposito, remunerazione, probabilità di ritiro e depositante residente o non residente.
- (15) Non si può dare per certo che, in caso di difficoltà a rispettare le obbligazioni di pagamento, l'ente creditizio riceva sempre un sostegno di liquidità da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale. Tuttavia, sebbene l'applicazione del coefficiente di copertura della liquidità a livello individuale non preveda nessuna deroga a norma degli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, per evitare una perdita di liquidità nel mercato interno è in linea di massima opportuno assegnare tassi di afflusso e di deflusso simmetrici ai flussi di liquidità tra due enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale, a condizione che siano presenti tutte le garanzie necessarie e solo previa approvazione delle autorità

⁽¹⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

competenti interessate. I flussi transfrontalieri dovrebbero fruire di tale trattamento preferenziale solo in presenza di ulteriori criteri oggettivi, tra cui il basso profilo di rischio di liquidità sia del fornitore di liquidità sia del ricevente.

- (16) Al fine di evitare che l'ente creditizio dipenda unicamente dagli afflussi attesi per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità e per assicurare inoltre la detenzione di un livello minimo di attività liquide, l'ammontare degli afflussi ammessi per la compensazione dei deflussi dovrebbe essere limitato al 75 % del totale dei deflussi attesi. Poiché esistono modelli aziendali specializzati, dovrebbero essere tuttavia permesse talune eccezioni, totali o parziali, a questo massimale, alla luce del principio di proporzionalità e previa approvazione delle autorità competenti. Dovrebbero rientrare tra tali eccezioni i flussi infragruppo e i flussi interni a un sistema di tutela istituzionale nonché gli enti creditizi specializzati nell'intermediazione (*pass-through*) di prestiti ipotecari o nel leasing e factoring. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi specializzati nei finanziamenti per l'acquisizione di veicoli a motore o nel credito al consumo di innalzare il massimale al 90 %. Queste eccezioni dovrebbero essere disponibili a livello sia individuale sia consolidato, ma solo se sono soddisfatti determinati criteri.
- (17) Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe applicarsi agli enti creditizi su base sia individuale sia consolidata, a meno che l'autorità competente conceda una deroga all'applicazione su base individuale conformemente agli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di copertura della liquidità ivi applicabili. Pertanto, le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero riservare alle attività liquide e ai deflussi o afflussi di liquidità nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.
- (18) A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione deve riferire entro il 31 dicembre 2015 ai colegislatori se e in che modo il requisito di copertura della liquidità di cui alla parte sei di detto regolamento debba applicarsi alle imprese di investimento. Fino alla data di applicazione di tale disposizione le imprese di investimento dovrebbero rimanere soggette alla normativa nazionale degli Stati membri che disciplina il requisito di copertura della liquidità. Tuttavia, le imprese di investimento che fanno parte di gruppi bancari dovrebbero essere soggette su base consolidata al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel presente regolamento.
- (19) A norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio è tenuto a segnalare all'autorità competente il requisito di copertura della liquidità precisato in dettaglio nel presente regolamento.
- (20) Per concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per conformarvisi totalmente, il requisito particolareggiato di copertura della liquidità dovrebbe essere introdotto gradualmente secondo il calendario stabilito all'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, iniziando con un minimo del 60 % a partire dal 1° ottobre 2015 per arrivare al 100 % il 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano nei particolari il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti creditizi sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

2. Gli enti creditizi si conformano su base individuale al presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione del presente regolamento su base individuale nei confronti di un ente creditizio, conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste da detti articoli.
3. Laddove il gruppo comprenda uno o più enti creditizi, l'ente impresa madre nell'UE, l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base consolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutte le seguenti disposizioni:
- a) le attività di paesi terzi conformi ai requisiti del titolo II e detenute da una filiazione in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini consolidati se non sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
 - b) i deflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali superiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi superiori indicati da tale normativa nazionale;
 - c) gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali inferiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati da tale normativa nazionale;
 - d) le imprese di investimento appartenenti al gruppo sono assoggettate all'articolo 4 del presente regolamento su base consolidata e, relativamente alla definizione di attività liquide, di afflussi di liquidità e di deflussi di liquidità, all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini sia individuali sia consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, in attesa della definizione di un requisito di coefficiente di copertura della liquidità conformemente all'articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato in materia di coefficiente di copertura della liquidità loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri;
 - e) a livello consolidato l'importo degli afflussi risultanti dall'ente creditizio specializzato di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, è rilevato solo fino a concorrenza dell'importo dei deflussi risultanti dallo stesso ente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
2. «attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2;
3. «riserva di liquidità», l'importo delle attività liquide detenute dall'ente creditizio conformemente al titolo II;
4. «valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità, di cui alla parte sei, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere segnalati all'autorità competente a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
5. «requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
6. «PMI», microimpresa, piccola impresa e media impresa quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾;
7. «deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità conformemente al titolo III;

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36).

8. «depositi al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
9. «cliente finanziario», un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
 - a) un ente creditizio;
 - b) un'impresa di investimento;
 - c) un ente finanziario;
 - d) una società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
 - e) un organismo di investimento collettivo (OIC);
 - f) uno schema di investimento non aperto;
 - g) un'impresa di assicurazione;
 - h) un'impresa di riassicurazione;
 - i) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
10. «impresa d'investimento personale (*personal investment company*)» (PIC), un'impresa o un *trust* di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
11. «stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui può scaturire un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;
12. «prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria.

Articolo 4

Coefficiente di copertura della liquidità

1. Il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. L'ente creditizio calcola il coefficiente di copertura della liquidità conformemente alla formula seguente:

$$\frac{\text{riserva di liquidità}}{\text{deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario}} = \text{coefficiente di copertura della liquidità (\%)}$$

2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.

3. In deroga al paragrafo 2, in periodi di stress l'ente creditizio può monetizzare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità, anche se siffatto uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100 % il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.

4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità dell'ente creditizio scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. Finché non sarà stata ripristinata la percentuale di copertura di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio segnala il coefficiente di copertura della liquidità all'autorità competente in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

5. L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni e in ciascuna delle valute da segnalare separatamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, così come per le passività nella valuta utilizzata per le segnalazioni. L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Articolo 5

Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità

Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:

- a) prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;
- b) perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (*funding*) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;
- c) perdita parziale o totale del finanziamento (*funding*) a breve termine assistito da garanzia;
- d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;
- e) maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;
- f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;
- g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.

TITOLO II

RISERVA DI LIQUIDITÀ

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 6

Composizione della riserva di liquidità

Sono ammissibili a far parte della riserva di liquidità dell'ente creditizio le attività liquide che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

- a) i requisiti generali previsti all'articolo 7;
- b) i requisiti operativi previsti all'articolo 8;
- c) i criteri di ammissibilità per la rispettiva classificazione tra le attività di livello 1 o di livello 2 conformemente al capo 2.

Articolo 7

Requisiti generali per le attività liquide

1. Sono ammesse come attività liquide le attività dell'ente creditizio che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando sull'ente creditizio non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che gli impedisca di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:

- a) le attività incluse in un aggregato (*pool*) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (*funding*) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. Sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (*pool*) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
- b) le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o di finanziamento garantito da titoli, e che può cedere.

3. L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami.

4. L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti:

- a) un altro ente creditizio, salvo se l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), se l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) e d), ovvero se l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
- b) un'impresa di investimento;
- c) un'impresa di assicurazione;
- d) un'impresa di riassicurazione;
- e) una società di partecipazione finanziaria;
- f) una società di partecipazione finanziaria mista;
- g) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.

5. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

6. L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una piattaforma organizzata che non è una borsa valori riconosciuta, in uno Stato membro o in un paese terzo, è considerata liquida soltanto se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisce un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a fermo di attività. Per valutare se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente paragrafo, l'ente creditizio si basa sui criteri minimi seguenti:

- a) evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;
- b) presenza di un'infrastruttura di mercato solida.

7. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano a:

- a) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
- b) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);
- c) linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d);
- d) depositi e altri finanziamenti (*funding*) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

Articolo 8

Requisiti operativi

1. L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine l'ente creditizio tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide, di cui al capo 2, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente paragrafo, le autorità competenti possono imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dall'ente creditizio. Tuttavia, le restrizioni o i requisiti non si applicano:

- a) alle seguenti categorie di attività di livello 1:
 - i) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);

- iii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g);
- b) alle categorie di attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che l'ente creditizio detenga l'attività atta a coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella moneta dello Stato membro o del paese terzo ovvero che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio;
- c) alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

2. L'ente creditizio ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di stress di 30 giorni di calendario tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile all'ente creditizio quando la capacità dell'ente di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.

Non sono considerate prontamente accessibili all'ente creditizio le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi dell'ente.

Le attività detenute in un paese terzo in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale paese terzo. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.

3. L'ente creditizio provvede a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione di gestione della liquidità al suo interno. Il soddisfacimento di detto requisito è dimostrato all'autorità competente in uno dei modi seguenti:

- a) collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di stress;
- b) predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e di accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi; non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui vendita in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio scoperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;
- c) combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che l'autorità competente la consideri accettabile.

4. L'ente creditizio monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto semplice su un mercato generalmente accettato per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'ente creditizio elabora strategie di cessione dei campioni di attività liquide atte a:

- a) testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;
- b) verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;
- c) ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di stress.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica alle attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), né ai depositi e altri finanziamenti (*funding*) di liquidità in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non osta a che l'ente creditizio copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'ente creditizio predisporre appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;
- b) la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

6. L'ente creditizio provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità. Se del caso, le autorità competenti possono tuttavia esigere che l'ente creditizio contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di deflussi netti di liquidità in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di stress, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta utilizzata per le segnalazioni o per una valuta eventualmente da segnalare distintamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente paragrafo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

- a) la capacità dell'ente creditizio di adottare una delle seguenti misure:
 - i) utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi netti di liquidità;
 - ii) effettuare *swap* su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
 - iii) trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
- b) l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.

La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente paragrafo è considerata un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 9

Valutazione delle attività liquide

Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (*haircut*) indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).

CAPO 2

Attività liquide

Articolo 10

Attività di livello 1

1. Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

- a) monete e banconote;
- b) le seguenti esposizioni verso banche centrali:
 - i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla Banca centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di uno Stato membro;
 - ii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di paesi terzi, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) e ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e che le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale;
- c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico:
 - i) l'amministrazione centrale di uno Stato membro;
 - ii) l'amministrazione centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iii) le amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) le amministrazioni regionali o le autorità locali di un paese terzo che rientra nella tipologia di cui al punto ii), purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - v) gli organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto iii), a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di livello 1 esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività.

Laddove l'attività non sia denominata nella valuta nazionale del paese terzo, l'ente creditizio può rilevare l'attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta estera, corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;

- e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti:
- i) l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è inteso come ente creditizio finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90 % almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
- i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 2 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
- g) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle altre attività di livello 1.

Articolo 11

Attività di livello 2A

1. Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

- a) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) le esposizioni verso enti dell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
- d) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di *default* dell'emittente;
 - ii) la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione;
 - iii) le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettera b), lettera d), punto i), lettera f), punto i), o lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - v) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- vi) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
- e) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
- i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
 - ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
 - iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.

Articolo 12

Attività di livello 2B

1. Costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
- a) esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13;
 - b) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 3 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
 - ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
 - iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni;
 - c) azioni che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono incluse, in uno Stato membro o in un paese terzo, in un indice azionario principale come tale individuato ai fini del presente punto dall'autorità competente dello Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo. Se l'autorità competente o autorità pubblica non ha assunto alcuna decisione riguardo agli indici azionari principali, l'ente creditizio considera indice azionario principale un indice composto dei titoli azionari delle maggiori imprese della giurisdizione d'interesse;
 - ii) sono denominate nella valuta dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio o, se denominate in altra valuta, sono considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo necessario per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;
 - iii) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità in qualsiasi momento, anche in periodi di stress. Il requisito è considerato soddisfatto se, nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario di stress di mercato, il calo subito dal prezzo dell'azione o l'aumento registrato dal coefficiente di scarto non ha superato, rispettivamente, il 40 % o i 40 punti percentuali;
 - d) linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14;
 - e) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite assolve gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iii) l'emittente delle obbligazioni garantite mette a disposizione degli investitori almeno trimestralmente le informazioni di cui all'articolo 129, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) le obbligazioni garantite sono garantite esclusivamente dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a), lettera d), punto i), e lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - vi) l'aggregato di attività sottostanti è composto esclusivamente da esposizioni che possono beneficiare per il rischio di credito di un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) 575/2013;
 - vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 10 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
 - viii) l'ente creditizio emittente deve comunicare al pubblico mensilmente che l'aggregato di copertura soddisfa il requisito di copertura delle attività del 10 %;
- f) per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, le attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti nei confronti di, o garanzie di, banche centrali o dell'amministrazione centrale o della banca centrale di un paese terzo o di un'amministrazione regionale, di un'autorità locale o di un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
- a) coefficiente applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 14, per le cartolarizzazioni di livello 2B;
 - b) 50 % per i titoli di debito societario di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - c) 50 % per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - d) 30 % per i programmi o le emissioni di obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera e);
 - e) 50 % per le attività non fruttifere di interessi di cui al paragrafo 1, lettera f).

3. Agli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.

Per determinare se le attività non fruttifere di interessi sono adeguatamente liquide ai fini del primo comma, l'autorità competente tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i dati disponibili sulla loro liquidità di mercato, in particolare i volumi negoziati, i differenziali denaro/lettera osservati, la volatilità dei prezzi e l'impatto sui prezzi;
- b) altri fattori che ne influenzano la liquidità, in particolare i dati storici sull'ampiezza e la profondità del mercato di dette attività non fruttifere di interessi, il numero e la diversità dei partecipanti al mercato e la presenza di una solida infrastruttura di mercato.

Articolo 13

Cartolarizzazioni di livello 2B

1. Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano i criteri esposti ai paragrafi da 2 a 14.

2. La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

- a) un'ECAI prescelta valuta la posizione almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 251 o 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
- b) la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (*enforcement notice*) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (*acceleration notice*), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo;
- c) le esposizioni sottostanti sono state acquisite dalla SSPE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 66), del regolamento (UE) n. 575/2013 in una maniera opponibile a qualsiasi terzo e sono poste al di fuori del potere di intervento del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) e dei suoi creditori anche in caso di insolvenza del venditore;
- d) al trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti non devono applicarsi disposizioni restrittive in tema di revocatoria (*claw-back*) nella giurisdizione in cui ha sede il venditore (cedente, promotore o prestatore originario). Sono incluse tra tali disposizioni, ma non solo, le norme ai cui sensi la vendita delle esposizioni sottostanti può essere invalidata dal liquidatore del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore ovvero le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare tale invalidazione solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell'insolvenza del venditore;
- e) l'amministrazione delle esposizioni sottostanti è disciplinata da un accordo sul servizio del debito (*servicing*) comprensivo di disposizioni sulla continuità del servizio del debito che assicurano almeno che il *default* o l'insolvenza del gestore (*servicer*) non conduca ad un'interruzione di tale servizio;
- f) la documentazione che disciplina la cartolarizzazione comprende disposizioni sulla continuità che assicurano almeno, ove applicabile, la sostituzione delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati e dei fornitori di liquidità in caso di loro *default* o insolvenza;
- g) la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee, appartenenti tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti, ovvero da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee che combina prestiti su immobili residenziali di cui ai punti i) e ii):
 - i) prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i prestiti compresi nell'aggregato rispettano, in media, il rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali e lo Stato membro ha informato l'ABE e la Commissione della normativa in questione. Il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito è calcolato in funzione del reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto degli obblighi tributari e degli altri impegni cui questi è soggetto e del rischio di variazione del tasso d'interesse nell'arco del periodo coperto dal prestito. Per ciascun prestito su immobile residenziale nell'aggregato la percentuale del reddito annuo lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45 %;
 - ii) prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie reali previsti in detto paragrafo e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da piccole e medie imprese e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iv) prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti o leasing per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; trattori agricoli o forestali di cui alla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; motocicli o tricicli definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;
 - v) prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in uno Stato membro per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
 - h) la posizione non è verso una ricartolarizzazione né verso una cartolarizzazione sintetica di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63), e all'articolo 242, punto 11), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - i) le esposizioni sottostanti non includono strumenti finanziari trasferibili o prodotti derivati, ad eccezione degli strumenti finanziari emessi dalla SSPE stessa, o da altre parti nell'ambito della struttura di cartolarizzazione, e dei derivati finalizzati alla copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse;
 - j) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni verso debitori di affidabilità creditizia deteriorata (o, ove applicabile, garanti di affidabilità creditizia deteriorata), dove ha affidabilità creditizia deteriorata il debitore (o garante) che:
 - i) ha dichiarato fallimento o ha concordato con i creditori la cancellazione o la rinegoziazione del debito o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di origine del credito;
 - ii) è iscritto in un registro ufficiale delle persone con storia creditizia negativa;
 - iii) presenta una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o un punteggio creditizio (*credit score*) che indica l'esistenza di un rischio significativo di inadempimento dei pagamenti concordati contrattualmente rispetto al rischio rappresentato dal debitore medio della stessa tipologia di prestito nella stessa giurisdizione;
 - k) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di *default* ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non osta tuttavia a che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate.
4. La struttura dell'operazione di cartolarizzazione è conforme ai requisiti seguenti:
- a) laddove la cartolarizzazione sia stata varata senza periodo rotativo o il periodo rotativo sia chiuso e laddove sia stata avviata un'azione esecutiva (*enforcement notice*) o notificata una messa in mora (*acceleration notice*), gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti passano ai possessori delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante rimborso sequenziale di tali posizioni e non si verifica alcun intrappolamento di ingenti importi in contante nella SSPE a ciascuna data di pagamento;
 - b) laddove la cartolarizzazione sia stata varata con periodo rotativo, la documentazione relativa all'operazione prevede adeguati eventi di rimborso anticipato, tra cui si annoverano almeno tutti i casi seguenti:
 - i) deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
 - ii) incapacità di generare in misura sufficiente nuove esposizioni sottostanti di qualità creditizia almeno analoga;
 - iii) insorgenza di un evento collegato all'insolvenza che interessa il cedente o il gestore (*servicer*).
5. Al momento dell'emissione della cartolarizzazione i debitori (o, ove applicabile, i garanti) hanno effettuato almeno un pagamento, ad eccezione del caso in cui la cartolarizzazione è garantita da linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punto v).
6. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), l'aggregato di prestiti non include alcun prestito commercializzato e sottoscritto con la premessa, comunicata al richiedente o, ove applicabile, agli intermediari, che il prestatore avrebbe potuto esimersi dal verificare le informazioni fornite.

7. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero requisiti equivalenti di paesi terzi.
8. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti per veicoli e leasing auto, prestiti al consumo e linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
9. Il cedente, promotore o prestatore originario della cartolarizzazione stabilito nell'Unione soddisfa i requisiti prescritti dalla parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 e rende pubbliche, a norma dell'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1060/2009, informazioni sulla qualità creditizia e la performance delle esposizioni sottostanti, la struttura dell'operazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni, nonché qualsiasi informazione necessaria per consentire agli investitori di effettuare prove di stress informate e complete. Laddove il cedente, promotore o prestatore originario sia stabilito al di fuori dell'Unione, sono messi a disposizione degli investitori, esistenti e potenziali, e delle autorità di regolamentazione dati a livello di prestito completi e conformi alle norme generalmente accettate dai partecipanti al mercato.
10. Le esposizioni sottostanti non sono state create dall'ente creditizio che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria riserva di liquidità né dalla sua filiazione, dalla sua impresa madre, da altra filiazione dell'impresa madre o da altra impresa con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
11. L'entità dell'emissione nel segmento è di almeno 100 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale).
12. La vita residua media ponderata del segmento è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20 %, per il quale l'ente creditizio ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata.
13. Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero un'impresa la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12, e punto 15, della direttiva 2013/36/UE.
14. Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
- 25 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
 - 35 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v).

Articolo 14

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto

Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto che possono essere fornite da una banca centrale, di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettera d), che soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:

- al di fuori dei periodi di stress, alla linea si applica una commissione sull'importo complessivo disponibile pari almeno al valore più grande tra i due seguenti:
 - 75 punti base l'anno; o
 - almeno 25 punti base l'anno al di sopra del differenziale di rendimento fra le attività costituite a garanzia della linea e un portafoglio rappresentativo di attività liquide, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.
- In periodi di stress la banca centrale può ridurre la commissione di cui al primo comma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi applicabili alle linee di liquidità in base ai trattamenti alternativi della liquidità di cui all'articolo 19;
- la linea è garantita da attività non vincolate del tipo specificato dalla banca centrale. Le attività fornite come garanzia soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
 - sono detenute in una forma che ne facilita il pronto trasferimento alla banca centrale in caso di utilizzo della linea;
 - il loro valore previo computo del coefficiente di scarto applicato dalla banca centrale è sufficiente a coprire l'importo complessivo della linea;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- iii) non sono computate come attività liquide ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio;
- c) la linea è compatibile con la politica in materia di controparti seguita dalla banca centrale;
- d) il periodo di disponibilità della linea è superiore al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
- e) la banca centrale non revoca la linea prima della scadenza contrattuale e non è assunta altra decisione di credito fintantoché l'ente creditizio continua ad essere valutato solvente;
- f) vige una politica ufficiale e pubblicata in cui la banca centrale dichiara la decisione di concedere linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto, illustra le condizioni che le disciplinano e determina le tipologie di enti creditizi ammesse a richiederle.

Articolo 15

Organismi di investimento collettivo

1. Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) per ciascun ente creditizio su base individuale, a condizione che:

- a) siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'OIC investa unicamente in attività liquide e in derivati, in quest'ultimo caso solo nella misura necessaria per attenuare nel portafoglio il rischio di tasso di interesse, di cambio o di credito.

2. L'ente creditizio applica al valore delle azioni o quote che possiede in OIC i seguenti coefficienti minimi di scarto in funzione della categoria delle attività liquide sottostanti:

- a) 0 % per le monete e banconote e per le esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
- b) 5 % per le attività di livello 1 diverse dalle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;
- c) 12 % per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- d) 20 % per le attività di livello 2A;
- e) 30 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
- f) 35 % per le obbligazioni garantite di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
- g) 40 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v);
- h) 55 % per i titoli di debito societario di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per le azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e per le attività non fruttifere di interessi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f).

3. Il trattamento indicato al paragrafo 2 è applicato come segue:

- a) l'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato a norma del paragrafo 2;
- b) l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine ascendente nelle tipologie di attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando da quelle di cui alla lettera g) e fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti. Lo stesso trattamento è applicato per determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti quando l'ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC.

4. L'ente creditizio sviluppa metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Se l'esposizione non ha per l'ente creditizio rilevanza sufficiente a giustificare lo sviluppo di metodologie proprie e purché l'autorità competente abbia in ogni singolo caso accertato il soddisfacimento di tale condizione, l'ente creditizio può avvalersi soltanto dei seguenti terzi per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC:

- a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario; o

- b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Se non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 in relazione alle azioni o quote di un OIC, l'ente creditizio cessa, a norma dell'articolo 18, di rilevare tali azioni o quote come attività liquide ai fini del presente regolamento.

Articolo 16

Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale

1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale sono trattati come attività liquide conformemente a una delle disposizioni seguenti:
- a) se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento;
- b) se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.
2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, nell'arco di 30 giorni di calendario, a un finanziamento (*funding*) di liquidità da parte dell'ente centrale o di altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide di un dato livello o di una data categoria. Al valore nominale del finanziamento (*funding*) di liquidità disponibile è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.

Articolo 17

Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività

1. L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:
- a) almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;
- b) almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- c) non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantita, prestito garantito e *swap* di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8.
3. L'ente creditizio determina la composizione della riserva di liquidità conformemente alle formule riportate nell'allegato I.

Articolo 18

Violazione dei requisiti

1. Laddove un'attività liquida non soddisfi più uno o più dei requisiti generali applicabili di cui all'articolo 7, i requisiti operativi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili stabiliti nel presente capo, l'ente creditizio cessa di rilevarla come attività liquida entro 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui si è verificata la violazione dei requisiti.
2. Il paragrafo 1 si applica alle azioni o quote di un OIC che non soddisfano più i requisiti di ammissibilità solo se non superano il 10 % delle attività totali dell'OIC.

*Articolo 19***Trattamenti alternativi della liquidità**

1. Laddove manchino in una data valuta attività liquide sufficienti perché l'ente creditizio rispetti il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo 4, si applicano una o più delle disposizioni seguenti:
 - a) l'obbligo di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, non si applica per tale valuta;
 - b) l'ente creditizio può coprire il deficit di attività liquide nella valuta con linee di credito fornite dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo in cui circola tale valuta, a condizione che la linea soddisfi ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) è contrattualmente irrevocabile nei successivi 30 giorni di calendario;
 - ii) prevede il pagamento di una commissione applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato;
 - iii) la commissione è fissata ad un importo tale che il rendimento netto sulle attività costituite a garanzia della linea non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività liquide, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito;
 - c) se vi è mancanza di attività di livello 1 ma vi sono sufficienti attività di livello 2A, l'ente creditizio può detenere attività di livello 2A addizionali nella riserva di liquidità e i vari massimali per livello di attività fissati all'articolo 17 sono considerati modificati di conseguenza. Alle attività di livello 2A addizionali si applica un coefficiente minimo di scarto del 20 %. Per tutte le attività di livello 2B detenute dall'ente creditizio resta valido il coefficiente di scarto applicabile a ciascuna tipologia conformemente al presente capo.
2. L'ente creditizio applica le deroghe di cui al paragrafo 1 su base inversamente proporzionale alla disponibilità delle pertinenti attività liquide. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ente creditizio valuta il fabbisogno di liquidità tenendo conto della propria capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.
3. Le valute che possono beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 1 e la misura in cui una o più deroghe possono essere disponibili in totale per una data valuta sono stabilite nel regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Le modalità di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'atto delegato adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

TITOLO III

DEFLUSSI E AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ

CAPO 1

Deflussi netti di liquidità*Articolo 20***Definizione di deflussi netti di liquidità**

1. I deflussi netti di liquidità sono ottenuti deducendo dal totale dei deflussi di liquidità di cui alla lettera a) il totale degli afflussi di liquidità di cui alla lettera b), per un valore che tuttavia non è inferiore a zero, fermo restando che:
 - a) il totale dei deflussi di liquidità è quello definito al capo 2;
 - b) il totale degli afflussi di liquidità è quello definito al capo 3, calcolato sommando:
 - i) gli afflussi esentati dal massimale contemplati all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
 - ii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafo 4, e il 90 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
 - iii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e il 75 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 4, divisi per 0,9 in considerazione dell'effetto del massimale del 90 %.

2. Gli afflussi e i deflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo previsto al paragrafo 1 è eseguito conformemente alla formula riportata nell'allegato II.

Articolo 21

Criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in operazioni su derivati

L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del medesimo regolamento. Ai fini del presente articolo, per base netta s'intende al netto delle garanzie reali da ricevere, a condizione che queste siano ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

CAPO 2

Deflussi di liquidità

Articolo 22

Definizione di deflussi di liquidità

1. I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del presente capo.
2. I deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti, moltiplicati in ciascun caso per il tasso di deflusso applicabile:
 - a) saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio in conformità agli articoli 24, 25 e 26;
 - b) saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28;
 - c) deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo 30;
 - d) importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 giorni di calendario dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate, determinato conformemente all'articolo 31;
 - e) deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo 23.

Articolo 23

Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi

1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da uno degli accordi contrattuali di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013, quali:
 - a) altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, comprese, ma non solo, aperture di credito revocabili;
 - b) prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;
 - c) mutui ipotecari accordati e non ancora erogati;

- d) carte di credito;
- e) scoperti di conto;
- f) deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;
- g) debiti per derivati pianificati;
- h) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.

2. I deflussi contemplati al paragrafo 1 sono valutati sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincronico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5. Per la valutazione l'ente creditizio tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. L'ente creditizio segnala almeno annualmente all'autorità competente i prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 sono significativi e l'autorità competente stabilisce i deflussi da assegnare. L'autorità competente può applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. L'autorità competente invia almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali ha determinato deflussi sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti creditizi e in detta relazione spiega anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

Articolo 24

Deflussi dai depositi al dettaglio stabili

1. A meno che siano soddisfatti i criteri che giustificano un tasso superiore di deflusso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, 3 o 5, l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è considerato stabile ed è moltiplicato per 5 % nel caso in cui il deposito sia:

- a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
- b) detenuto in un conto transattivo.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il deposito al dettaglio è considerato parte di una relazione consolidata laddove il depositante soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- a) ha con l'ente creditizio un rapporto contrattuale attivo della durata di almeno 12 mesi;
- b) ha con l'ente creditizio un rapporto di prestito assunto su immobili residenziali o di altro prestito a lungo termine;
- c) ha attivo con l'ente creditizio almeno un altro prodotto, diverso da un prestito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il deposito al dettaglio è considerato detenuto in un conto transattivo laddove il conto sia usato per l'accredito o l'addebito periodico di, rispettivamente, stipendi e entrate oppure operazioni.

4. In deroga al paragrafo 1, dal 1° gennaio 2019 l'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili di cui al paragrafo 1 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE fino a un livello massimo di 100 000 EUR, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, a condizione che la Commissione abbia confermato che il sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto soddisfa ciascuno dei criteri seguenti:

- a) il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi finanziari, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, che derivano dai contributi versati ex ante dai membri almeno annualmente;
- b) nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso a fondi aggiuntivi, anche sotto forma di accesso a contributi straordinari versati dagli enti creditizi membri e di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che permettono di ottenere finanziamenti a breve termine da terzi pubblici o privati;
- c) il sistema di garanzia dei depositi assicura la disponibilità del rimborso entro sette giorni lavorativi, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, a decorrere dalla data di applicazione del tasso di deflusso del 3 %.

⁽¹⁾ Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GUL 135 del 31.5.1994, pag. 5).

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione di cui al paragrafo 4 soltanto previa approvazione della Commissione. Detta approvazione è richiesta mediante notifica motivata che dimostri che, per i depositi al dettaglio stabili, i tassi di prelievo sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'articolo 5. La notifica motivata è trasmessa alla Commissione almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale è richiesta l'autorizzazione. La Commissione valuta la conformità del sistema di garanzia dei depositi con le condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c). Se dette condizioni sono soddisfatte, la Commissione approva la richiesta dell'autorità competente volta al rilascio dell'autorizzazione, salvo se esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Tutti gli enti creditizi affiliati al sistema di garanzia dei depositi approvato sono autorizzati ad applicare il tasso di deflusso del 3 %. La Commissione chiede all'ABE un parere sulla conformità del sistema di garanzia dei depositi alle condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6. L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.

Articolo 25

Deflussi da altri depositi al dettaglio

1. L'ente creditizio moltiplica per 10 % gli altri depositi al dettaglio, compresa la parte di depositi al dettaglio non contemplati dall'articolo 24, salvo se si applicano le condizioni del paragrafo 2.

2. Agli altri depositi al dettaglio si applicano tassi superiori di deflusso, determinati dall'ente creditizio conformemente al paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il saldo totale dei depositi, compresi tutti i conti di deposito che il cliente detiene nell'ente creditizio o gruppo, supera 500 000 EUR;
- b) il deposito è un conto solo su Internet;
- c) il deposito offre un tasso di interesse che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) tasso notevolmente superiore al tasso medio degli analoghi prodotti al dettaglio;
 - ii) rendimento derivato dal rendimento su un indice o un insieme di indici di mercato;
 - iii) rendimento derivato da qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso di interesse variabile;
- d) il deposito è stato originariamente collocato a tempo determinato, con data di scadenza entro un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero ha, in base ad accordi contrattuali, un termine fisso di preavviso inferiore a 30 giorni di calendario, ad esclusione dei depositi ammessi al trattamento di cui al paragrafo 4;
- e) per l'ente creditizio stabilito nell'Unione, il depositante è residente in un paese terzo o il deposito è denominato in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta nazionale dello Stato membro. Per l'ente creditizio o la succursale stabiliti in un paese terzo, il depositante non è residente in tale paese o il deposito è denominato in una valuta diversa dalla valuta nazionale del paese terzo.

3. L'ente creditizio applica un tasso superiore di deflusso così determinato:

- a) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), ovvero a due dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), si applica un tasso di deflusso compreso tra il 10 % e il 15 %;
- b) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), e ad almeno un altro criterio di cui al paragrafo 2, ovvero rispondente a tre o più criteri di cui al paragrafo 2, si applica un tasso di deflusso compreso tra il 15 % e il 20 %.

Con decisione in ogni singolo caso, l'autorità competente può applicare un tasso superiore di deflusso ove giustificato dalle circostanze specifiche dell'ente creditizio. L'ente creditizio applica ai depositi al dettaglio il tasso di deflusso previsto al paragrafo 3, lettera b), quando la valutazione di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata o non è ultimata.

4. L'ente creditizio può escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi le disposizioni seguenti, salvo laddove circostanze di difficoltà del depositante giustificano un'eccezione:

- a) entro 30 giorni di calendario, il depositante non può ritirare il deposito; o
- b) per il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non può superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

Se parte del deposito di cui al primo comma può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte è trattata come deposito a vista e il saldo restante è trattato come deposito a termine di cui al presente paragrafo. Un tasso di deflusso del 100 % è applicato ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento a altro ente creditizio.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 24, l'ente creditizio moltiplica i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi per un tasso superiore di deflusso se la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo prevede tale percentuale superiore.

Articolo 26

Deflussi con afflussi correlati

Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell'afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nel capo 3;
- b) è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
- c) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) sorge obbligatoriamente prima del deflusso;
 - ii) è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro.

Articolo 27

Deflussi dai depositi operativi

1. L'ente creditizio moltiplica per 25 % le passività risultanti dai depositi mantenuti:

- a) dal depositante al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata;
- b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, di detto regolamento, ovvero come deposito istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, a condizione che tali depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 16;
- c) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
- d) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali e laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16.

2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio moltiplica per 5 % la parte delle passività risultanti dai depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

3. I depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 sono moltiplicati per un tasso di deflusso del 100 %, rispetto all'ente centrale, in base all'importo di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli contemplati alla prima frase del presente paragrafo e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

4. I servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata d'importanza cruciale per il depositante. I depositi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), sono gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario. I fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi.

5. Il deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di *prime brokerage* non è trattato come deposito operativo e ad esso è applicato un tasso di deflusso del 100 %.

6. Al fine di individuare i depositi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ente creditizio valuta se esista con un cliente non finanziario una relazione operativa consolidata, ad esclusione di depositi a termine, depositi di risparmio e depositi intermediati, nella quale sia soddisfatto ciascuno dei criteri seguenti:

- a) la remunerazione del conto è inferiore di almeno 5 punti base al tasso prevalente per i depositi all'ingrosso con caratteristiche comparabili, ma non deve necessariamente essere negativa;
- b) il deposito è detenuto su conti appositamente designati e le sue condizioni di prezzo non forniscono al depositante alcun incentivo economico a mantenere nel deposito fondi eccedenti quelli necessari per la relazione operativa;
- c) sul conto sono accreditate e addebitate di frequente operazioni significative;
- d) è soddisfatto uno dei criteri seguenti:
 - i) la relazione con il depositante esiste da almeno 24 mesi;
 - ii) il deposito è usato per almeno due servizi attivi. Tali servizi possono comprendere l'accesso diretto o indiretto a servizi nazionali o internazionali di pagamento, la negoziazione di titoli o servizi di banca depositaria.

È trattata come deposito operativo soltanto la parte del deposito necessaria ai fini del servizio di cui il deposito è un prodotto accessorio. La parte eccedente è trattata come deposito non operativo.

Articolo 28

Deflussi da altre passività

1. L'ente creditizio moltiplica per 40 % le passività risultanti dai depositi della clientela composta da clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico, cooperative di credito autorizzate da un'autorità competente e imprese d'investimento personale (*personal investment company*) ovvero da intermediari di deposito, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27.

In deroga al primo comma, le passività ivi contemplate sono moltiplicate per 20 % se sono coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

2. L'ente creditizio moltiplica per 0 % le passività risultanti dalle sue spese di funzionamento.

3. L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:

- a) 0 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 1 conformemente all'articolo 10, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), ovvero se il prestatore è una banca centrale;
- b) 7 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- c) 15 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 2A conformemente all'articolo 11;
- d) 25 %:
 - i) se le passività sono garantite da attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
 - ii) se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente agli articoli 10 e 11 e il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro o del paese terzo in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente all'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) 35 %, se le passività sono garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);

- f) 50 %, se le passività sono garantite da:
- i) titoli di debito societario ammissibili come attività di livello 2B conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) azioni ammissibili come attività di livello 2B conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c);
- g) 100 %, se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente al titolo II, fatta eccezione per le operazioni contemplate al presente paragrafo, lettera d), punto ii), ovvero se il prestatore è una banca centrale.
4. Gli swap di garanzie con scadenza entro i successivi 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese a prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.
5. I saldi compensatori detenuti in conti segregati nell'ambito dei sistemi di tutela della clientela imposti dalle norme nazionali sono trattati come afflussi, conformemente all'articolo 32, e sono esclusi dalla riserva di attività liquide.
6. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tutte le *notes*, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo 29

Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

1. In deroga all'articolo 31, l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso inferiore di deflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
- a) vi sono motivi di prevedere un deflusso inferiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
 - b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE⁽¹⁾, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 di detto regolamento;
 - c) il tasso inferiore di deflusso non è più basso del tasso di afflusso applicato dalla controparte;
 - d) l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d). In tal caso, devono essere soddisfatti anche i criteri oggettivi seguenti:
- a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;
 - b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata;
 - c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.

Se è autorizzata l'applicazione di siffatto tasso inferiore di deflusso, l'autorità competente informa l'ABE dell'esito del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rispetto delle condizioni di applicazione di tale deflusso inferiore è periodicamente riesaminato dall'autorità competente.

Articolo 30

Deflussi aggiuntivi

1. Le garanzie reali diverse dal contante e dalle attività di cui all'articolo 10, fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.

Le garanzie reali sotto forma di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 10 %.

⁽¹⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1).

2. L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tali deflussi significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di tre livelli del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente.
3. L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. L'ente creditizio computa su base netta, conformemente all'articolo 21, i deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.
5. L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario e che i titoli non facciano parte delle sue attività liquide. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento in titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %.
6. L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % degli elementi seguenti:
 - a) garanzie reali in eccesso detenute dall'ente creditizio delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
 - b) garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario;
 - c) garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II senza il consenso dell'ente creditizio.
7. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell'articolo 27 o 29 ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.
8. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, nel caso in cui questi strumenti siano emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da *conduit* o società veicolo da esso sponsorizzati.
9. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su *commercial paper* garantiti da attività, *conduit*, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi. Il tasso di deflusso del 100 % si applica all'importo in scadenza o all'importo delle attività potenzialmente restituibili o alla liquidità richiesta.
10. Per la quota dei programmi di finanziamento (*funding*) contemplati ai paragrafi 8 e 9, l'ente creditizio che fornisce linee di liquidità associate non necessita di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.
11. Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio non possieda i titoli e che questi non facciano parte della sua riserva di liquidità.
12. Relativamente alla prestazione di servizi di *prime brokerage*, se l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole al proprio interno con le vendite allo scoperto di un altro cliente, a tali operazioni si applica un deflusso del 50 % in considerazione dell'obbligo potenziale, poiché, in caso di disimpegno del cliente, l'ente creditizio potrebbe trovarsi nella necessità di reperire fonti aggiuntive di finanziamento a copertura di tali posizioni.

Articolo 31

Deflussi da linee di credito e di liquidità

1. Ai fini del presente articolo, per linea di liquidità s'intende qualsiasi linea di sostegno (*back-up*) irrevocabile non utilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui questo non sia in grado di rifinanziarlo nei mercati finanziari. Il relativo importo è calcolato come l'importo del debito in essere emesso dal cliente in scadenza entro 30 giorni di calendario che è coperto dalla linea. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della linea che copre un debito non in scadenza entro 30 giorni di calendario. L'eventuale capacità aggiuntiva della linea è assimilata a una linea di credito irrevocabile e riceve il relativo fattore di utilizzo specificato nel presente articolo. Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.

2. L'ente creditizio calcola i deflussi dalle linee di credito e di liquidità moltiplicando l'importo di tali linee per i corrispondenti tassi di deflusso fissati ai paragrafi da 3 a 5. I deflussi dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili sono determinati come percentuale dell'importo massimo utilizzabile entro 30 giorni di calendario, al netto di qualsiasi requisito di liquidità applicabile, ai sensi dell'articolo 23, per gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, e al netto delle eventuali garanzie reali messe a disposizione dell'ente creditizio e valutate a norma dell'articolo 9, a condizione che la garanzia reale soddisfi ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) può essere riutilizzata o reimpegnata dall'ente creditizio;
- b) è detenuta sotto forma di attività liquida, ma non rilevata come parte della riserva di liquidità;
- c) non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati.

Se l'ente creditizio dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere utilizzato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere utilizzato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi 30 giorni di calendario.

3. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio.

4. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro 30 giorni di calendario è moltiplicato per 10 % se esse soddisfano le condizioni seguenti:

- a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio;
- b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari, tra cui imprese non finanziarie, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
- c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui questo non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (*funding*) sui mercati finanziari.

5. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 30 % se esse soddisfano le condizioni previste al paragrafo 4, lettere a) e b), e per il 40 % se esse sono fornite a imprese d'investimento personale (*personal investment company*).

6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

7. L'ente centrale di un sistema o rete di cui all'articolo 16 moltiplica per un tasso di deflusso del 75 % il finanziamento (*funding*) di liquidità irrevocabile offerto a un ente creditizio membro del sistema o della rete laddove questo possa trattare tale finanziamento come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2. Il tasso di deflusso del 75 % si applica sul valore nominale irrevocabile del finanziamento di liquidità.

8. L'ente creditizio moltiplica per il corrispondente tasso di deflusso l'importo massimo utilizzabile da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da altre linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nell'arco di 30 giorni di calendario, come segue:

- a) 40 % per le linee di credito e di liquidità accordate a enti creditizi e per le linee di credito accordate ad altri enti finanziari regolamentati, tra cui imprese di assicurazione e imprese di investimento, OIC o schemi di investimento non aperti;

- b) 100 % per le linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE non contemplate al paragrafo 6 e per gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
- c) 100 % per le linee di credito e di liquidità offerte a clienti finanziari non contemplati alle lettere a) e b) o ai paragrafi da 1 a 7.

9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'ente finanziario istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro può applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 alle linee di credito e di liquidità accordate a finanziatori di prestiti agevolati al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati rispondenti ai requisiti in materia di tassi di deflusso previsti ai paragrafi 3 e 4.

In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti *pass through*).

I prestiti agevolati di cui al presente paragrafo sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda, ferma restando la successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

10. L'ente creditizio moltiplica per 100 % i deflussi di liquidità derivanti da passività in scadenza dopo 30 giorni di calendario e non contemplati agli articoli da 23 a 31.

CAPO 3

Afflussi di liquidità

Articolo 32

Afflussi

1. Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un *default* nell'arco di 30 giorni di calendario.
2. Agli afflussi di liquidità è applicato un tasso di afflusso del 100 %, in particolare agli afflussi seguenti:
 - a) importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari. Riguardo ai secondi, sono considerati soggetti al tasso di afflusso del 100 %, in particolare, gli afflussi derivanti da:
 - i) titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;
 - ii) operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario;
 - b) importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:
 - a) gli importi dovuti dai clienti non finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ai fini della presente lettera, rientrano tra i clienti non finanziari le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico; In deroga, l'ente creditizio che ha ricevuto un impegno di cui all'articolo 31, paragrafo 9, per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato.
 - b) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide

non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili a norma del titolo II. Sono presi integralmente in considerazione gli importi dovuti per il valore rimanente e gli importi garantiti da attività non ammesse come attività liquide ai sensi del titolo II. Non è permesso l'afflusso se la garanzia reale è impiegata a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5;

- c) agli importi dovuti per scadenza contrattuale di prestiti su margine a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;
- d) gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;
- e) gli swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese a prestito;
- f) se le garanzie reali ottenute attraverso contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzione di titoli in prestito o *swap* di garanzie che giungono a scadenza nell'arco di 30 giorni sono reimpegnate e impiegate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, l'ente creditizio ipotizza che tali operazioni siano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato di operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'ente creditizio ha una posizione corta in un particolare titolo e a preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;
- g) non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali e da quelli contemplati all'articolo 34. Non sono computate come afflusso le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale e rilevate come attività liquide conformemente all'articolo 14;
- h) gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi del presente articolo;
- i) le attività con una data di scadenza contrattuale non definita sono prese in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.

4. Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi, di cui al paragrafo 3, lettera b), dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide a norma del titolo II. Gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela sono computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II.

5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per 100 % in caso di afflusso netto.

6. L'ente creditizio non computa gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

7. L'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

8. L'ente creditizio tiene conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.

Articolo 33

Massimale degli afflussi

1. L'ente creditizio limita il rilevamento degli afflussi di liquidità al 75 % del totale dei deflussi di liquidità, secondo la definizione di cui al capo 2, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi del paragrafo 2, 3 o 4.

2. Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può esentare dal massimale di cui al paragrafo 1, in tutto o in parte, gli afflussi di liquidità seguenti:
- afflussi il cui fornitore è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - afflussi da depositi collocati presso altri enti creditizi di uno stesso gruppo di soggetti ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - afflussi contemplati all'articolo 26, compresi gli afflussi da prestiti collegati a mutui ipotecari o prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, ovvero da banche multilaterali di sviluppo o da organismi del settore pubblico, per i quali l'ente creditizio ha agito da intermediario (*pass through*).
3. Previa approvazione dell'autorità competente, può essere esentato dal massimale degli afflussi l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono il leasing e il factoring, ad eccezione delle attività indicate al paragrafo 4, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5.
4. Previa approvazione dell'autorità competente, può beneficiare di un massimale degli afflussi del 90 %, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5, l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono:
- il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore;
 - il credito al consumo secondo la definizione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo.
5. L'ente creditizio di cui al paragrafo 3 può essere esentato dal massimale degli afflussi e l'ente creditizio di cui al paragrafo 4 può applicare il massimale più elevato del 90 % purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- le attività svolte presentano un basso profilo di rischio di liquidità, alla luce dei fattori seguenti:
 - vi è corrispondenza tra i tempi degli afflussi e i tempi dei deflussi;
 - a livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con i depositi al dettaglio;
 - a livello individuale, la quota rappresentata dalle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 è superiore all'80 % del bilancio totale;
 - le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.
- L'autorità competente comunica all'ABE, motivando le decisioni, quali siano gli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE pubblica e tiene aggiornato l'elenco degli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.
6. Una volta approvate dall'autorità competente, le esenzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere applicate a livello sia individuale sia consolidato, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, lettera e).
7. L'ente creditizio determina l'importo dei deflussi netti di liquidità in applicazione del massimale degli afflussi conformemente alla formula riportata nell'allegato II.

Articolo 34

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso superiore di afflusso per le linee di credito e di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
- vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratice del fornitore;
 - la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
 - laddove il tasso di afflusso sia superiore al 40 %, la controparte applica un corrispondente tasso di deflusso simmetrico in deroga all'articolo 31;
 - l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

2. Laddove l'ente creditizio e l'ente creditizio controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri oggettivi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c):

- a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;
- b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità;
- c) la gestione del rischio di liquidità del ricevente ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del fornitore.

Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

3. Se i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 2 sono soddisfatti, l'autorità competente del ricevente la liquidità è autorizzata ad applicare un tasso preferenziale di afflusso fino al 40 %. L'approvazione di entrambe le autorità competenti è tuttavia necessaria per qualsiasi tasso preferenziale superiore al 40 %, la cui applicazione è simmetrica.

Laddove sia autorizzata l'applicazione di un tasso preferenziale superiore al 40 %, le autorità competenti informano l'ABE dell'esito del processo di cui al paragrafo 2. L'autorità competente verifica periodicamente che continuino ad essere soddisfatte le condizioni alla base di tali afflussi più elevati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Clausola grandfathering per le attività bancarie garantite da Stati membri

1. Le attività emesse dall'ente creditizio che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro sono ammesse come attività di livello 1 soltanto se la garanzia:

- a) è stata concessa o impegnata per un importo massimo anteriormente al 30 giugno 2014;
- b) è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e copre il mancato pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza.

2. Laddove il garante sia un'amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro, l'attività garantita è ammessa come attività di livello 1 solo se l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché la garanzia soddisfi i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

3. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 restano ammesse come attività di livello 1 fintantoché la garanzia rimane in vigore rispetto, secondo il caso, all'emittente interessato o alle sue attività, con le modifiche o sostituzioni apportate nel corso del tempo. Qualora l'importo della garanzia a favore di un emittente o delle sue attività sia aumentato in un qualsiasi momento successivo al 30 giugno 2014, le attività sono ammesse come attività liquide soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia impegnato prima di tale data.

4. Le attività contemplate al presente articolo sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

5. Se l'ente creditizio o le sue attività beneficiano di un sistema di garanzia, il sistema nel suo complesso è considerato una garanzia ai fini del presente articolo.

Articolo 36

Disposizione transitoria sugli organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri

1. Fino al 31 dicembre 2023 sono ammesse come attività di livello 1 le obbligazioni *senior* emesse dai seguenti organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri:

- a) *National Asset Management Agency (NAMA)* in Irlanda;
- b) *Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB)* in Spagna;

- c) *Bank Asset Management Company*, istituita in virtù della *Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act* (legge slovena sulle misure per rafforzare la stabilità delle banche — MSSBA) in Slovenia.
2. Le attività contemplate al paragrafo 1 sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 37

Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali

1. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B le cartolarizzazioni emesse anteriormente al 1° ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), purché siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti all'articolo 13 diversi da quelli inerenti al rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui allo stesso articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i).
2. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B fino al 1° ottobre 2025 le cartolarizzazioni emesse dopo il 1° ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), che non soddisfano i requisiti inerenti al rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) medio o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui a detta disposizione, a condizione che le esposizioni sottostanti siano composte di prestiti su immobili residenziali cui, alla data di concessione, non si applicava la normativa nazionale che disciplina il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e che il prestito su immobili residenziali sia stato concesso in un qualunque momento antecedente il 1° ottobre 2015.

Articolo 38

Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

1. A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di copertura della liquidità previsto all'articolo 4 è così introdotto:
- a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;
 - b) il 70 % a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - c) l'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - d) il 100 % a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente al presente regolamento.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità

1. Per determinare la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17, l'ente creditizio applica le formule riportate nel presente allegato.
2. Calcolo della riserva di liquidità dell'ente creditizio — Alla data del calcolo la riserva di liquidità è pari a:
 - (a) importo delle attività di livello 1, più
 - (b) importo delle attività di livello 2A, più
 - (c) importo delle attività di livello 2B,meno il valore minore tra i seguenti:
 - (d) somma di a), b) e c);
 - (e) «importo eccedente delle attività liquide» calcolato conformemente ai punti 3 e 4 del presente allegato.
3. «Importo eccedente delle attività liquide» — L'importo si compone degli elementi seguenti:
 - (f) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (g) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (h) importo rettificato delle attività di livello 2A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (i) importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione.
4. Calcolo dell'«importo eccedente delle attività liquide» — L'importo è pari a:
 - (j) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più
 - (k) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più
 - (l) importo rettificato delle attività di livello 2A, più
 - (m) importo rettificato delle attività di livello 2B,meno il valore minore tra i seguenti:
 - (n) somma di a), b), c) e d)
 - (o) $100/30$ moltiplicato per a)
 - (p) $100/60$ moltiplicato per la somma di a) e b)
 - (q) $100/85$ moltiplicato per la somma di a), b) e c).

5. Considerata la liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale e tenuto conto dell'applicazione dei citati massimali, la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 è così determinata:

a'' (importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale applicato)

= a (importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato)

b'' (importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1 a massimale applicato)

= $\text{MIN}(b, a70/30)$

dove b = importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato

c'' (importo rettificato delle attività di livello 2A a massimale applicato)

= $\text{MIN}(c, (a + b'')40/60, \text{MAX}(a70/30 - b'', 0))$

dove c = importo rettificato delle attività di livello 2A a massimale non applicato

d'' (importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale applicato)

= $\text{MIN}(d, (a + b'' + c'')15/85, \text{MAX}((a + b'')40/60 - c'', 0), \text{MAX}(70/30 - b'' - c'', 0))$

dove d = importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.

ALLEGATO II

Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità

NLO = deflusso netto di liquidità

TO = totale dei deflussi

TI = totale degli afflussi

FEI = afflussi totalmente esentati

IHC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi

IC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi

I deflussi netti di liquidità sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:

$$\text{NLO} = \text{TO} - \text{MIN}(\text{FEI}, \text{TO}) - \text{MIN}[(\text{IHC}, 0,9 \cdot \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0))] - \text{MIN}[(\text{IC}, 0,75 \cdot \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC}/0,9, 0))]$$

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),

considerando quanto segue:

- (1) Gli enti sono tenuti a pubblicare il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 a partire dal 1° gennaio 2015, data fino alla quale è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano la misura dell'esposizione e la misura del capitale usate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni degli enti.
- (2) Nelle segnalazioni dei coefficienti di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono state constatate differenze riconducibili a divergenze interpretative tra gli enti riguardo alla compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto. Queste divergenze d'interpretazione e di segnalazione si sono palesate grazie alla relazione analitica pubblicata il 4 marzo 2014 dall'Autorità bancaria europea (ABE).
- (3) Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 rispecchiano gli standard di Basilea, le soluzioni individuate per colmare le lacune dei secondi sono adatte anche a colmare le corrispondenti lacune delle prime.
- (4) Il 14 gennaio 2014 il Comitato di Basilea ha adottato un pacchetto di emendamenti agli standard sul coefficiente di leva finanziaria, inserendovi in particolare ulteriori modalità di misurazione e di compensazione per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e per le operazioni di finanziamento tramite titoli. Oltre a risolvere il problema delle divergenze interpretative tra gli enti riguardo alla compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'allineamento delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria alle norme concordate a livello internazionale dovrebbe anche migliorare la comparabilità internazionale e assicurare pari condizioni di concorrenza agli enti stabiliti nell'Unione che operano su scala internazionale.
- (5) La compensazione tramite controparti centrali secondo il modello *principal-to-principal* comunemente utilizzato nell'Unione determina un doppio conteggio della leva finanziaria nella misura dell'esposizione dell'ente che agisce come partecipante diretto.
- (6) La compensazione tramite controparti centrali qualificate (QCCP) delle operazioni di finanziamento tramite titoli, specie delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, può apportare vantaggi che rafforzano la stabilità finanziaria, quali meccanismi di compensazione multilaterale e processi solidi di gestione delle garanzie reali. Dovrebbe quindi essere autorizzata la compensazione tramite la stessa QCCP dei crediti e dei debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo.
- (7) Le operazioni di vendita con patto di riacquisto chiudibili in qualsiasi giorno subordinatamente a un periodo concordato di preavviso di richiamo dovrebbero essere considerate equivalenti ad operazioni con scadenza esplicita corrispondente alla fine del periodo di richiamo e dovrebbe essere considerato soddisfatto il requisito della «stessa data esplicita di regolamento definitivo» che ammette tali operazioni per la compensazione dei crediti e dei debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo concluse con la stessa controparte.
- (8) Il coefficiente di leva finanziaria riveduto dovrebbe determinare una misura più precisa della leva finanziaria e nel contempo costituire una limitazione proporzionata dell'accumulo di leva finanziaria negli enti stabiliti nell'Unione.
- (9) La sostituzione della segnalazione del coefficiente di leva finanziaria ricavato dalla media su un trimestre con la segnalazione del coefficiente effettivo alla fine del periodo di segnalazione trimestrale permette di allineare meglio il coefficiente di leva finanziaria alla segnalazione ai fini della solvibilità.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

- (10) Per la protezione del credito emessa e venduta dall'ente, l'impiego degli importi nozionali lordi rispecchia più adeguatamente la leva finanziaria rispetto al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato.
- (11) L'ambito del consolidamento per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere allineato all'ambito del consolidamento regolamentare usato per determinare i coefficienti di capitale ponderati per il rischio.
- (12) Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero determinare una migliore comparabilità dei coefficienti di leva finanziaria pubblicati dagli enti e dovrebbero contribuire a non indurre in errore gli operatori di mercato circa il reale livello di leva finanziaria di ciascun ente. Occorre quindi che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- (1) l'articolo 429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi da 2 a 13.

2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4. La misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

a) attività di cui al paragrafo 5, salvo se dedotte per determinare la misura del capitale di cui al paragrafo 3;

b) derivati di cui al paragrafo 9;

c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 429 *ter*;

d) elementi fuori bilancio di cui al paragrafo 10.

5. Gli enti determinano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, conformemente ai seguenti principi:

a) il valore dell'esposizione delle attività significa il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;

a) garanzie reali finanziarie o su beni materiali, garanzie personali o strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre il valore dell'esposizione delle attività;

b) la compensazione di prestiti con depositi non è permessa;

c) non è permessa la compensazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini.

6. Gli enti possono dedurre dalla misura dell'esposizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo gli importi dedotti dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

7. Le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere nella misura dell'esposizione le esposizioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6. Le autorità competenti possono autorizzare l'ente in tal senso soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), e se hanno dato l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6.

8. In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli enti possono determinare su base netta il valore dell'esposizione dei crediti e debiti in contante delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini con la stessa controparte solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
- b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile in entrambe le seguenti situazioni:
 - i) nel normale svolgimento dell'attività;
 - ii) in caso di *default*, di insolvenza o di fallimento;
- c) le controparti intendono regolare per il saldo netto o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

Ai fini del primo comma, lettera c), il meccanismo di regolamento determina funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto.

9. Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 *bis*.

10. Gli enti determinano il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1. Tuttavia, gli enti non riducono il valore nominale di tali elementi delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Conformemente all'articolo 166, paragrafo 9, nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), è soggetto a una soglia minima pari al 10 % del valore nominale.

11. L'ente che è partecipante diretto di una QCCP può escludere dal calcolo della misura dell'esposizione le esposizioni da negoziazione dei seguenti elementi, purché tali esposizioni siano compensate mediante detta QCCP e nel contempo soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c):

- a) contratti elencati all'allegato II;
- b) derivati su crediti;
- c) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- d) operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;
- e) operazioni con regolamento a lungo termine;
- f) finanziamenti con margini.

12. Se garantisce alla QCCP di cui è partecipante diretto la performance di un cliente che effettua operazioni su derivati direttamente con detta QCCP, l'ente include nella misura dell'esposizione l'esposizione risultante dalla garanzia come esposizione in derivati verso il cliente ai sensi dell'articolo 429 *bis*.

13. Se i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale contabilizzano le attività fiduciarie nel bilancio conformemente all'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE, tali attività possono essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, purché rispettino i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nel principio contabile internazionale (IAS) 39, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, e, se del caso, i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'*International Financial Reporting Standard* (IFRS) 10, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

14. L'autorità competente può autorizzare l'ente a escludere dalla misura dell'esposizione le esposizioni che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;
- b) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
- c) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui alla lettera a) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale.»;

(2) sono inseriti gli articoli 429 *bis* e 429 *ter* seguenti:

«Articolo 429 *bis*

Valore dell'esposizione dei derivati

1. Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui all'articolo 274. Gli enti applicano l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti.

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura dei derivati su crediti, gli enti applicano i principi fissati all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), a tutti i loro derivati su crediti e non solo a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Per determinare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte, purché questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell'esposizione e purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;
- b) il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
- c) il margine di variazione ricevuto in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;
- d) il margine di variazione scambiato corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l'esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;
- e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s'intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina o nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile.

L'ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione pagato in contante alla controparte come crediti può escludere tale attività dalla misura dell'esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

4. Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) la deduzione del margine di variazione ricevuto è limitata alla parte positiva del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione;
- b) l'ente non usa il margine di variazione ricevuto in contante per ridurre l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

5. In aggiunta al trattamento di cui al paragrafo 1, per i derivati su crediti venduti gli enti includono nel valore dell'esposizione gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto. Il risultante valore dell'esposizione può essere ulteriormente ridotto dell'importo nozionale effettivo di un derivato su crediti acquistato sullo stesso strumento di riferimento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) per i derivati su crediti *single-name*, i derivati su crediti acquistati devono avere uno strumento di riferimento di rango pari (*pari passu*) o subordinato (*junior*) all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto e l'evento creditizio che interessa l'attività di riferimento di primo rango (*senior*) deve determinare un evento creditizio per l'attività subordinata;
- b) se l'ente acquista protezione su un paniere di strumenti di riferimento, la protezione acquistata può compensare la protezione venduta su un paniere di strumenti di riferimento soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione;
- c) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;
- d) per determinare il valore dell'esposizione aggiuntiva dei derivati su crediti venduti, l'importo nozionale del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato;
- e) per i prodotti segmentati, il derivato su crediti acquistato come protezione è riferito a un'obbligazione di rango pari all'obbligazione di riferimento sottostante al derivato su crediti venduto.

Quando l'importo nozionale del derivato su crediti venduto non è ridotto dell'importo nozionale del derivato su crediti acquistato, gli enti possono dedurre la singola esposizione potenziale futura di detto derivato su crediti venduto dall'esposizione potenziale futura complessiva determinata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo in combinato disposto con, secondo il caso, l'articolo 274, paragrafo 2, o l'articolo 299, paragrafo 2, lettera a). Se l'esposizione creditizia potenziale futura è determinata in combinato disposto con l'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la PCE_{gross} può essere ridotta della singola esposizione potenziale futura dei derivati su crediti venduti senza rettifica dell'NGR.

6. Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto quando acquistano protezione del credito mediante un *total return swap* e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto rispecchiata nel capitale di classe 1.

7. In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento, gli enti possono rilevare una riduzione ai sensi del paragrafo 5 su derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuno dei singoli strumenti del paniere. L'ente che acquista un derivato su crediti su un paniere di strumenti di riferimento può rilevare una riduzione su un paniere di derivati su crediti venduti soltanto se le due operazioni implicano lo stesso paniere di strumenti di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.

8. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 275 per determinare il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II, punti 1 e 2, solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Quando applicano il metodo di cui all'articolo 275 gli enti non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante.

Articolo 429 ter

Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini

1. Oltre al valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429, paragrafo 5, gli enti includono nella misura dell'esposizione una maggiorazione per il rischio di controparte determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (E_i^*) è determinata per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max\{0, E_i - C_i\}$$

dove:

E_i è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i ;

C_i è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte nell'operazione i .

3. Ai fini del paragrafo 1, per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, la maggiorazione (E_i^*) è determinata per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max\left\{0, \left(\sum_i E_i - \sum_i C_i\right)\right\}$$

dove:

E_i è il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i ;

C_i è il valore equo del contante o dei titoli ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i ;

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per determinare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92.

5. Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

6. Quando l'ente agisce come agente tra due parti in operazioni di vendita con patto di riacquisto, in operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, in operazioni con regolamento a lungo termine e in finanziamenti con margini, incluse le operazioni fuori bilancio, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) se fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione soltanto la maggiorazione determinata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o conformemente al paragrafo 3;
- b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione;
- c) se, nell'operazione, è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione anche un'esposizione pari all'intero importo del titolo o del contante.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/63 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2014****che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere dotati di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione; sono pertanto abilitati a raccogliere contributi ex ante presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione (di seguito «enti»).
- (2) Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non solo presso gli enti, ma, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche presso le succursali nell'Unione. Le succursali nell'Unione sono contemplate anch'esse negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della delega di potere di cui all'articolo 103, paragrafi 7 e 8, della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i requisiti prudenziali e il trattamento di vigilanza delle succursali nell'Unione ricadono nella competenza degli Stati membri, è opportuno che molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al presente regolamento delegato non si applichino direttamente alle succursali nell'Unione. Pertanto, le succursali nell'Unione, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, potrebbero essere assoggettate ad un regime specifico sviluppato dalla Commissione in un futuro atto delegato.
- (3) A norma degli articoli 6, 15, 16, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, determinate imprese di investimento autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati non sono assoggettate a taluni requisiti patrimoniali e di liquidità ovvero possono esserne esentate. Ad esse non si applicherebbero quindi molte delle metriche di correzione in funzione del rischio da stabilirsi. Benché l'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE obblighi gli Stati membri a raccogliere presso tali imprese di investimento contributi ex ante, è opportuno lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire la correzione per il rischio in modo che non costituisca per esse un onere sproporzionato. Dette imprese di investimento non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nell'arco del periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva e il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Nel corso di tale periodo i contributi ai meccanismi di finanziamento dovrebbero essere spalmati nel tempo e nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
- (5) L'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 102 della medesima direttiva, i contributi siano raccolti a cadenza almeno annuale.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

A norma dell'articolo 103, paragrafo 2, di detta direttiva, il contributo annuale dovrebbe rispecchiare le dimensioni dell'ente, in quanto dovrebbe basarsi su un importo fisso determinato in funzione delle sue passività (di seguito «contributo annuale di base»); in secondo luogo, il contributo annuale di base rispecchia anche il livello di rischio delle attività condotte dall'ente, perché dovrebbe essere corretto in funzione del suo profilo di rischio (di seguito «ulteriore correzione per il rischio»). La dimensione costituisce il primo indicatore del rischio rappresentato dall'ente: più grande è l'ente, più probabile è che, in caso di difficoltà, l'autorità di risoluzione ne ritenga la risoluzione nell'interesse pubblico e si avvalga del meccanismo di finanziamento della risoluzione per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione.

- (6) Per precisare il modo in cui l'autorità di risoluzione debba correggere i contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, è necessario stabilire le categorie e gli indicatori di rischio da utilizzare per determinare il profilo di rischio dell'ente, il meccanismo con cui correggere in funzione del rischio il contributo annuale di base e lo stesso contributo annuale di base quale punto di partenza per la correzione in funzione del rischio. Questi elementi, che verrebbero a integrare i criteri di rischio previsti all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero essere stabiliti in modo da mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri e preservare un mercato interno forte evitando divergenze tra gli Stati membri quanto all'impostazione del calcolo dei contributi al rispettivo meccanismo di finanziamento della risoluzione. Risulta così possibile assicurare che i contributi versati dagli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione siano equiparabili e prevedibili per le varie tipologie di enti creditizi, il che è importante ai fini della parità di condizioni nel mercato interno.
- (7) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Comitato di risoluzione unico istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora svolga compiti ed eserciti poteri che a norma della direttiva 2014/59/UE devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, è considerato l'autorità nazionale di risoluzione pertinente ai fini dell'applicazione del regolamento e della direttiva. Poiché l'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 abilita il Comitato di risoluzione unico a calcolare i contributi degli enti al Fondo di risoluzione unico che il 1° gennaio 2016 subentrerà ai meccanismi di finanziamento degli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico in applicazione del presente regolamento basato sull'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, il concetto di autorità di risoluzione ai sensi del presente regolamento dovrebbe includere anche il Comitato di risoluzione unico.
- (8) Per i gruppi il calcolo dei contributi a livello individuale causerebbe un doppio conteggio di talune passività nella determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, perché le passività connesse agli accordi conclusi tra enti dello stesso gruppo sarebbero computate nelle passività totali prese in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo. Per i gruppi è pertanto opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per rispecchiare l'interconnessione fra i soggetti di uno stesso gruppo e per evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.
- (9) Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, dovrebbero essere escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo. Tale esclusione dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell'Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolano il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza. Dovrebbe risultare così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo si deteriorasse. Per evitare che l'esclusione delle passività infragruppo conceda un vantaggio ai soggetti del gruppo interessati dall'esenzione, l'esclusione non dovrebbe consentire all'ente che, grazie ad essa, pure ne rispetterebbe le condizioni, di beneficiare del sistema di contribuzione semplificato concesso agli enti di piccole dimensioni. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1).

- (10) In deroga alla regola secondo cui i contributi dovrebbero essere calcolati a livello individuale, nel caso dell'organismo centrale cui sono affiliati enti creditizi interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative ai contributi ex ante dovrebbero applicarsi soltanto all'organismo centrale e agli enti creditizi affiliati considerati nel loro insieme su base consolidata, perché la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati sono controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti.
- (11) È opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per le infrastrutture dei mercati finanziari. Alcune infrastrutture dei mercati finanziari, quali le controparti centrali (CCP) o i depositari centrali di titoli (CSD), sono autorizzate anche come enti creditizi. In particolare alcuni CSD prestano servizi di tipo bancario accessori alla loro attività di infrastrutture di mercato. Contrariamente agli enti creditizi, i CSD non detengono depositi protetti bensì, perlopiù, saldi infragiornalieri o *overnight* derivanti dal regolamento delle operazioni su titoli che forniscono a enti finanziari o banche centrali, che, di norma, non determinano saldi in contante assimilabili alla provvista di fondi per lo svolgimento di attività bancarie. Poiché i servizi di tipo bancario prestati dalle infrastrutture dei mercati finanziari sono accessori all'attività principale di compensazione e di regolamento per la quale tali infrastrutture sono soggette a rigorosi requisiti prudenziali ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 648/2012⁽¹⁾ e (UE) n. 909/2014⁽²⁾ e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, e dato che il modello aziendale delle infrastrutture dei mercati finanziari non comporta rischi equiparabili a quelli di un ente creditizio, nella determinazione dell'ammontare delle passività totali di tali soggetti ai fini del calcolo del loro contributo annuale di base dovrebbero essere computate soltanto le passività connesse all'attività di tipo bancario svolta.
- (12) Il fatto che la contabilità dei derivati non sia armonizzata nell'Unione per i conti su base individuale potrebbe incidere sull'importo delle passività da computare nel calcolo dei contributi di ciascun ente creditizio. Applicandosi a tutti gli enti creditizi, la metodologia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantisce che lo stesso contratto derivato, in particolare la compensazione tra contratti derivati, sia computato nello stesso modo quale che sia la disciplina contabile cui l'ente creditizio è soggetto. Per garantire, nella determinazione del contributo annuale di base, un trattamento armonizzato dei derivati che ne consenta la comparabilità della valutazione tra i vari enti e per garantire parità di condizioni in tutta l'Unione, i derivati dovrebbero pertanto essere valutati in conformità all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, ai fini della prevedibilità della valutazione dei derivati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno prevedere che tale valutazione non possa risultare in un valore inferiore al 75 % del valore attribuito ai derivati in base alla disciplina contabile applicabile.
- (13) Alcuni enti creditizi sono istituti di credito agevolato, finalizzati a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite la concessione di prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. I prestiti concessi da tali enti sono in parte garantiti, direttamente o indirettamente, dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale. I prestiti agevolati sono concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro. Sono talvolta concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti *pass through*), nel qual caso l'ente creditizio intermediario riceve il prestito agevolato da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico e lo estende a un altro ente creditizio che a sua volta lo eroga al cliente finale. Dato che l'ente creditizio intermediario si limita a passare la liquidità di questi prestiti dall'istituto di credito agevolato d'origine all'ente di concessione o ad altro ente intermediario, queste passività non dovrebbero essere incluse nelle passività totali da computare nel calcolo del contributo annuale di base.
- (14) Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tutti gli enti sono tenuti a contribuire ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. È opportuno tuttavia raggiungere il giusto e proporzionato equilibrio fra l'obbligo dell'ente di contribuire al meccanismo di finanziamento della risoluzione e determinate sue caratteristiche, ossia: dimensioni, profilo di rischio, ambito e complessità dell'attività, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ripercussioni negative del suo eventuale dissesto sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, e, quindi, probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e si avvalga del meccanismo di finanziamento. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto di tali elementi per decidere se all'ente debbano

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

applicarsi obblighi semplificati di preparazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Nel valutare il giusto equilibrio tra il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2014/59/UE e le specificità dei vari enti che vi sono soggetti, è altresì opportuno tener conto dell'onere amministrativo che il calcolo dei contributi annuali comporta per taluni enti e autorità di risoluzione.

- (15) Gli enti di piccole dimensioni non presentano in genere un profilo di rischio elevato, comportano spesso un rischio sistemico minore rispetto ai grandi enti e, in molti casi, le potenziali ripercussioni del loro dissesto sull'economia in generale sono più lievi di quelle dei grandi enti. Non si può tuttavia escludere il potenziale impatto di un loro eventuale dissesto sulla stabilità finanziaria, perché anche gli enti di piccole dimensioni possono generare un rischio sistemico in considerazione del ruolo che svolgono nel sistema bancario complessivo, degli effetti cumulati delle reti cui appartengono o del contagio che rischiano di propagare a causa della perdita di fiducia nel sistema bancario.
- (16) Poiché nella maggior parte dei casi gli enti di piccole dimensioni non presentano un rischio sistemico e hanno meno probabilità di essere assoggettati a risoluzione, con conseguente minore probabilità, rispetto agli enti grandi, che si avvalgano dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, è opportuno semplificare la metodologia di calcolo dei loro contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Il contributo annuale dell'ente di piccole dimensioni dovrebbe consistere in una somma forfettaria basata unicamente sul contributo annuale di base, in proporzione alle dimensioni dell'ente. Dato che, nel determinare il contributo annuale di ciascun ente, l'autorità di risoluzione deve rispettare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento, questa metodologia dovrebbe assicurare un sistema proporzionato di contributi annuali. La somma forfettaria rispecchia pertanto il fatto che in molti casi gli enti di piccole dimensioni comportano un rischio minore e lascia margine per una correzione più ampia del contributo degli enti più grandi la cui rilevanza sistemica è in genere maggiore, in funzione del loro profilo di rischio.
- (17) Per stabilire quali enti siano considerati di piccole dimensioni è opportuno fissare una duplice soglia: la prima, relativa alle passività totali (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti, dovrebbe essere pari o inferiore a 300 milioni di EUR; la seconda, relativa alle attività totali, non dovrebbe superare 1 miliardo di EUR. Questa seconda soglia dovrebbe impedire che gli enti di maggiori dimensioni che rispettano la prima soglia relativa all'importo delle passività possano beneficiare del sistema semplificato.
- (18) È opportuno operare una distinzione all'interno della categoria degli enti di piccole dimensioni, perché, mentre alcuni di essi sono molto piccoli, altri sfiorano le soglie massime al di sotto delle quali possono beneficiare del sistema semplificato. Se si utilizzasse un'unica somma forfettaria, il contributo annuale dell'ente di piccolissime dimensioni sarebbe sproporzionalmente più elevato di quello dell'ente che, seppur di piccole dimensioni, sfiora le soglie massime. Allo stesso tempo è opportuno evitare che il sistema semplificato comporti una differenza sproporzionata in termini di contributi annuali tra gli enti di piccole dimensioni più grandi e gli enti che non sono ammissibili al sistema semplificato perché si situano appena al di sopra delle soglie. Per evitare tali effetti indesiderati è quindi opportuno articolare il sistema in varie categorie di enti di piccole dimensioni, prevedendo per ciascuna una somma forfettaria diversa come contributo annuale. Dovrebbe essere così possibile la progressività dei contributi sia all'interno del sistema semplificato sia tra la somma forfettaria più elevata e il contributo più basso determinando applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell'ente.
- (19) Laddove stabilisca che l'ente di piccole dimensioni presenta un profilo di rischio particolarmente elevato, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere la facoltà di decidere che esso non può più beneficiare del sistema semplificato e che il suo contributo dev'essere invece calcolato applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione di fattori di rischio diversi dalle dimensioni dell'ente.
- (20) Gli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE non saranno ricapitalizzati ricorrendo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma degli articoli 44 e 101 della direttiva 2014/59/UE, in quanto saranno posti in liquidazione ai sensi della procedura nazionale di insolvenza o di altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e cesseranno l'attività. Tali procedure garantiscono che i creditori di detti enti, compresi, se del caso, i titolari di obbligazioni garantite, sostengano le perdite secondo modalità che soddisfano gli obiettivi della risoluzione. Pertanto, i loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero rispecchiare tali specificità. Tuttavia i meccanismi di finanziamento della risoluzione potrebbero essere utilizzati per gli altri fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Nel caso in cui uno di detti enti utilizzi il meccanismo di finanziamento della risoluzione ad uno qualsiasi dei predetti fini, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di confrontare il profilo di rischio di tutti gli altri enti coperti dall'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE con quello dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione e di applicare la metodologia stabilita nel presente atto delegato

per gli enti che presentino un profilo di rischio analogo o superiore a quello degli enti che hanno utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione. È altresì opportuno prevedere un elenco di elementi di cui l'autorità di risoluzione deve tener conto per il confronto dei profili di rischio.

- (21) Affinché le autorità di risoluzione degli Stati membri interpretino in modo armonizzato i criteri fissati all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE in modo che l'indicatore di rischio degli enti ai fini del calcolo dei contributi individuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sia determinato in modo analogo in tutta l'Unione, è opportuno prevedere una serie di categorie di rischio, coi corrispondenti indicatori di rischio per ciascuna di esse, di cui le autorità di risoluzione tengano conto per valutare il profilo di rischio degli enti. Ai fini della coerenza con le pratiche di vigilanza, gli indicatori di rischio dovrebbero corrispondere ai venti parametri di riferimento per la regolamentazione, già disponibili o in fase di messa a punto.
- (22) Laddove la normativa applicabile preveda deroghe che esentano gli enti dallo stabilire alcuni degli indicatori di rischio al livello dell'ente e a condizione che, se applicabili, l'autorità competente autorizzi le deroghe, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli indicatori in questione a livello consolidato o subconsolidato, secondo i casi, per assicurare la coerenza con le pratiche di vigilanza e evitare che i gruppi che si avvalgono di tali deroghe siano indebitamente penalizzati.
- (23) Affinché le autorità di risoluzione possano seguire un'impostazione uniforme in ordine alla rilevanza delle categorie e degli indicatori di rischio di cui dovrebbero tener conto per determinare il profilo di rischio degli enti, il presente regolamento dovrebbe stabilire la ponderazione relativa di ciascuna categoria e di ciascun indicatore di rischio. È tuttavia importante lasciare alle autorità di risoluzione sufficiente flessibilità nella valutazione del profilo di rischio degli enti, in modo che possano modulare l'applicazione delle categorie e degli indicatori di rischio sulle specificità di ciascun ente. Poiché questo risultato non può essere ottenuto esclusivamente prevedendo una forcella di valutazione del profilo di rischio, ma richiede una certa discrezionalità nello stabilire l'incidenza di taluni indicatori di rischio caso per caso, è opportuno che, per alcuni di essi, la ponderazione sia solo indicativa o sia prevista una forcella che consenta all'autorità di risoluzione di stabilire la pertinenza di tali indicatori nel caso di specie.
- (24) Per stabilire l'incidenza dei vari indicatori riconducibili a una determinata categoria, l'aggregazione all'interno delle categorie dovrebbe essere effettuata mediante la media aritmetica ponderata dei singoli indicatori. L'indicatore composito finale di rischio corrispondente a ciascun ente dovrebbe essere calcolato in base alla media geometrica ponderata della singola categoria per evitare gli effetti di compensazione tra categorie, grazie ai quali l'ente che vanta una prestazione moderatamente positiva in varie categorie e una estremamente scarsa in un'altra categoria otterrebbe, di norma, un punteggio a metà classifica in base alla media aritmetica delle diverse categorie.
- (25) La forcella di valutazione del grado di rischio rappresentato dall'ente dovrebbe essere tale da permettere un'adeguata modulazione del relativo profilo di rischio risultante dalle diverse categorie e dai diversi indicatori di rischio previsti dal presente regolamento e, nel contempo, tale da offrire sufficienti certezza e prevedibilità circa l'importo annuale che ciascun ente è tenuto a versare ai sensi della direttiva 2014/59/UE e del presente regolamento.
- (26) Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, è necessario precisare le condizioni e i mezzi di pagamento. In particolare, per i contributi che non sono pagati in contante ma in impegni di pagamento irrevocabili conformemente all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, è necessario specificare la quota di impegni di pagamento irrevocabili che ciascun ente può utilizzare e il tipo di garanzia accettata a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili, così da permettere all'autorità di risoluzione di assicurare il pagamento effettivo nell'esecuzione dell'impegno di pagamento irrevocabile qualora abbia difficoltà. Affinché i contributi annuali siano effettivamente versati, è necessario conferire all'autorità di risoluzione lo specifico potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative all'ente che viola gli obblighi fissati nel presente regolamento riguardo al calcolo e alla correzione dei contributi, ad esempio non assolvendo l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere abilitata a imporre una penalità giornaliera all'ente che versi solo parte del contributo annuale dovuto o che non lo versi affatto ovvero che non assolva gli obblighi previsti nella comunicazione inviata dall'autorità di risoluzione. È parimenti opportuno prevedere obblighi specifici di scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione.
- (27) Per assicurare che la correzione per il rischio resti al passo con l'evoluzione del settore bancario soddisfacendo stabilmente le prescrizioni della direttiva 2014/59/UE, la Commissione riesaminerà anteriormente al 1° giugno 2016, in base all'esperienza di applicazione maturata, la correzione per il rischio ai fini del calcolo dei contributi annuali, in particolare la congruità del fattore di correzione per il rischio stabilito nel presente regolamento e la necessità di un eventuale innalzamento del suo limite superiore.

- (28) Poiché, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'obbligo degli Stati membri di raccogliere i contributi annuali presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e per la loro correzione in funzione del profilo di rischio dell'ente;
- b) gli obblighi degli enti riguardo alle informazioni che devono fornire ai fini del calcolo dei contributi e riguardo al pagamento dei contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
- c) le misure che permettono alle autorità di risoluzione di verificare che i contributi siano stati pagati correttamente.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti richiamati all'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della medesima. Si applica anche all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati su base consolidata, laddove gli enti affiliati siano interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ogni riferimento al gruppo s'intende fatto all'organismo centrale, a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle loro filiazioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

- 1) «ente»: l'ente creditizio definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/59/UE o l'impresa di investimento definita al punto 2) del presente articolo, nonché, laddove siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente ad esso di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 considerati nel loro insieme su base consolidata;
- 2) «impresa di investimento»: l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che rientrano nella definizione di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o le imprese di investimento che svolgono l'attività 8 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ma che non svolgono l'attività 3 o 6 dell'allegato I, sezione A, della medesima direttiva;
- 3) «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che l'autorità di risoluzione fissa per ciascun periodo di contribuzione per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 4) «meccanismo di finanziamento»: il meccanismo istituito per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione di cui all'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 5) «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE raccolto nel periodo di contribuzione dall'autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

- 6) «periodo di contribuzione»: un anno civile;
- 7) «autorità di risoluzione»: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
- 8) «autorità competente»: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 9) «sistema di garanzia dei depositi» (SGD): il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2014/49/UE;
- 10) «deposito protetto»: il deposito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;
- 11) «passività totali»: il totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ o definito in conformità agli *International Financial Reporting Standard* di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 12) «attività totali»: il totale delle attività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE o definito in conformità agli *International Financial Reporting Standard* di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002;
- 13) «esposizione complessiva al rischio»: l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 14) «coefficiente di capitale primario di classe 1»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 15) «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili»: il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 16) «fondi propri»: i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 17) «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE;
- 18) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 19) «coefficiente di copertura della liquidità»: il coefficiente di copertura della liquidità definito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e precisato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽³⁾;
- 20) «coefficiente netto di finanziamento stabile»: il coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 21) «controparte centrale» (CCP): la persona giuridica definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 22) «derivato»: lo strumento derivato ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 23) «depositario centrale di titoli» (CSD): la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 24) «regolamento»: il completamento di un'operazione in titoli definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 25) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 26) «infrastruttura dei mercati finanziari»: la CCP di cui al punto 21) o il CSD di cui al punto 23) autorizzati come enti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

⁽¹⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- 27) «istituto di credito agevolato»: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costituttrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;
- 28) «prestito agevolato»: il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;
- 29) «ente intermediario»: l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale.

SEZIONE 2

METODOLOGIA

Articolo 4

Determinazione dei contributi annuali

1. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell'ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell'articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.
2. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.

Articolo 5

Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

1. I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:
- a) passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
- i) ciascun ente è stabilito nell'Unione;
 - ii) ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio;
 - iii) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;
- b) passività istituite dall'ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/59/UE, autorizzato dall'autorità competente ad applicare l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
- c) in caso di controparte centrale stabilita in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, passività legate alle attività di compensazione nella definizione di cui all'articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento, incluse le passività derivanti da misure adottate dalla controparte centrale per rispettare gli obblighi di costituzione di margini, per costituire un fondo di garanzia e per mantenere risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a coprire le perdite potenziali nelle linee di difesa in caso di *default* conformemente allo stesso regolamento e a investire le proprie risorse finanziarie in conformità all'articolo 47 del medesimo regolamento;

- d) in caso di depositario centrale di titoli, passività connesse a questa sua attività, comprese le passività verso suoi partecipanti o prestatori di servizi con scadenza inferiore a sette giorni, derivanti da attività per le quali il depositario centrale di titoli è stato autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ma ad esclusione delle altre passività derivanti da tali attività di tipo bancario;
- e) in caso di impresa di investimento, passività scaturite dalla detenzione delle attività o liquidità della clientela, anche detenute per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di fondi d'investimento alternativi (FIA) definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
- f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.
2. Le passività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono dedotte uniformemente, per ogni singola operazione, dall'importo delle passività totali degli enti parti delle operazioni o degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma dell'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.

Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all'ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell'esposizione perché gli strumenti sono detenuti fuori bilancio, l'ente segnala all'autorità di risoluzione la somma dei valori equi (*fair value*) positivi di tali derivati come costo di sostituzione e li aggiunge ai valori contabili in bilancio.

4. Ai fini della presente sezione, dalle passività totali di cui al paragrafo 1 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente al paragrafo 3.
5. Per verificare il soddisfacimento di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di risoluzione si basa sulle pertinenti valutazioni effettuate dalle autorità competenti e messe a sua disposizione a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 6

Categorie e indicatori di rischio

1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:
- a) esposizione al rischio;
- b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
- c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
- d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:
 - a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia;
 - b) coefficiente di leva finanziaria;
 - c) coefficiente di capitale primario di classe 1;
 - d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.
3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:
 - a) coefficiente netto di finanziamento stabile;
 - b) requisito di copertura della liquidità.
4. La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» consta dell'indicatore «quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea», che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.
5. La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:
 - a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;
 - b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;
 - c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.

Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.
6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
 - a) innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
 - i) incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
 - ii) incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;
 - iii) incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
 - iv) misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;
 - b) abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
 - i) importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);
 - ii) misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.

7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:

- a) se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;
- b) il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.

8. L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:

- a) l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;
- b) l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).

Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.

Articolo 7

Ponderazione relativa di ogni categoria e indicatore di rischio

1. Per valutare il profilo di rischio di ciascun ente, l'autorità di risoluzione applica alle categorie di rischio i fattori di ponderazione seguenti:

- a) esposizione al rischio: 50 %;
- b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento: 20 %;
- c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia: 10 %;
- d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione: 20 %.

2. Ai fini della determinazione della categoria «esposizione al rischio», l'autorità di risoluzione valuta gli indicatori di rischio applicando la ponderazione relativa seguente:

- a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia: 25 %;
- b) coefficiente di leva finanziaria: 25 %;
- c) coefficiente di capitale primario di classe 1: 25 %;
- d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali: 25 %.

3. A ciascun indicatore di rischio della categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» è attribuito un identico fattore di ponderazione di rischio.

4. Ai fini della determinazione della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione valuta ciascun indicatore applicando la ponderazione relativa seguente:

- a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione: 45 %;
- b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: 45 %;
- c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato: 10 %.

Nell'applicare l'indicatore di cui alla lettera b) l'autorità di risoluzione tiene conto della ponderazione relativa dell'indicatore di cui alla lettera a).

*Articolo 8***Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici**

1. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli articoli 8 e 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
2. Laddove l'autorità competente abbia esentato completamente l'ente a livello individuale dall'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l'autorità di risoluzione abbia anch'essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
3. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei suoi indicatori di rischio.

*Articolo 9***Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio**

1. L'autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
2. Fatto salvo l'articolo 10, l'autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
3. Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5.

*Articolo 10***Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni**

1. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1 000 EUR a titolo di contributo annuale.
2. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50 000 000 EUR ma pari o inferiore a 100 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2 000 EUR a titolo di contributo annuale.
3. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100 000 000 EUR ma pari o inferiore a 150 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7 000 EUR a titolo di contributo annuale.
4. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150 000 000 EUR ma pari o inferiore a 200 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15 000 EUR a titolo di contributo annuale.
5. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200 000 000 EUR ma pari o inferiore a 250 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26 000 EUR a titolo di contributo annuale.
6. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250 000 000 EUR ma pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50 000 EUR a titolo di contributo annuale.
7. Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all'articolo 5, l'autorità di risoluzione applica il contributo minore.

8. Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. La decisione si fonda sui criteri seguenti:

- a) il modello aziendale dell'ente;
- b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
- c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
- d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.

9. I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR previa esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

10. Le esclusioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 11

Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati conformemente all'articolo 9 utilizzando il 50 % del loro contributo annuale di base.

2. Nel caso in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione sia utilizzato in uno Stato membro in relazione a un ente di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE ad uno dei fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata per stabilire che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano agli enti che hanno un profilo di rischio analogo o superiore al profilo di rischio dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini della decisione motivata, l'autorità di risoluzione determina la similarità del profilo di rischio tenendo conto di tutti i seguenti elementi:

- a) il modello aziendale dell'ente;
- b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
- c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
- d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.

Articolo 12

Enti neoinseriti nella vigilanza o che cambiano status

1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla sezione 3 all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.

2. Il cambiamento di status dell'ente, compreso l'ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l'ente è tenuto a versare nell'anno in questione.

Articolo 13

Procedura di raccolta dei contributi annuali

1. Entro il 1° maggio di ogni anno l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all'articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.

2. L'autorità di risoluzione comunica la decisione in uno dei modi seguenti:

- a) per via elettronica o mediante altro mezzo equiparabile di comunicazione che permetta di accusarne il ricevimento;
- b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La decisione indica le condizioni e il mezzo con cui il contributo annuale dev'essere pagato e la quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE di cui ciascun ente può valersi. L'autorità di risoluzione accetta solo le garanzie reali del tipo e secondo condizioni che consentano un rapido realizzo, anche nel caso di decisione di risoluzione adottate durante il fine settimana. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate prudentemente in modo da riflettere condizioni di mercato che abbiano subito un significativo deterioramento.

4. Fatta salva qualsiasi altra misura correttiva a disposizione dell'autorità di risoluzione, in caso di mancato pagamento, di pagamento parziale o di inadempimento degli obblighi previsti dalla decisione è applicata all'ente una penalità giornaliera sull'importo non saldato della rata.

L'importo della penalità giornaliera dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui la rata era dovuta.

5. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 14

Obblighi di segnalazione in capo agli enti

1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

2. L'ente comunica all'autorità di risoluzione almeno le informazioni di cui all'allegato II a livello individuale.

3. Le informazioni di cui all'allegato II, contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽²⁾ o, se del caso, da altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione sia aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo.

6. L'ente trasmette i dati di cui all'allegato II nel formato e nella rappresentazione indicati dall'autorità di risoluzione.

7. Alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si applicano gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

*Articolo 15***Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione**

1. Ai fini del calcolo del denominatore previsto dalla categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di risoluzione comunica all'Autorità bancaria europea (ABE), entro il 15 febbraio di ogni anno, a livello aggregato, le informazioni che tutti gli enti stabiliti nel suo territorio di pertinenza le hanno trasmesso relativamente alle passività e ai depositi interbancari di cui all'allegato I.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno, l'ABE comunica a ciascuna autorità di risoluzione il valore del denominatore della categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

*Articolo 16***Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri.
2. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente conformemente all'articolo 5.

*Articolo 17***Controllo dell'osservanza**

1. Laddove l'ente non trasmetta tutte le informazioni di cui all'articolo 14 entro il termine ivi previsto, l'autorità di risoluzione ne calcola il contributo annuale ricorrendo a stime o a ipotesi proprie.
2. Se le informazioni non sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorità di risoluzione può assegnare all'ente il più elevato fattore di correzione per il rischio di cui all'articolo 9.
3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l'ente le ha trasmesso, l'autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell'ente per il periodo di contribuzione successivo.
4. L'eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell'importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo.

*Articolo 18***Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

L'autorità di risoluzione può imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 110 della direttiva 2014/59/UE alle persone o ai soggetti che violano il presente regolamento.

SEZIONE 4

INTESE DI COOPERAZIONE*Articolo 19***Intese di cooperazione**

1. Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, l'autorità competente presta all'autorità di risoluzione, su sua richiesta, assistenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento.
2. Su richiesta, l'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione gli estremi di contatto dell'ente al quale è comunicata la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il 1° aprile di ogni anno o, se il 1° aprile non cade in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo. Gli estremi di contatto sono: denominazione sociale della persona giuridica, nome della persona fisica che la rappresenta, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax o qualsiasi altra informazione che consente di identificare l'ente.

3. L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le permettono di calcolare i contributi annuali, in particolare le informazioni relative all'ulteriore correzione per il rischio e alle eventuali deroghe concesse ad enti in forza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all'articolo 14 non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all'articolo 7 in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 31 gennaio di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015.

3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1° settembre 2015.

4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1° settembre 2015 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015.

5. Fino al termine del periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300 000 000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ENTE

FASE 1

Calcolo degli indicatori grezzi

Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l'autorità di risoluzione applica le misure seguenti:

Categoria	Indicatore	Misura
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)	$\left(\frac{\text{fondi propri e passività ammissibili}}{\text{passività totali compresi i fondi propri}} \right) - \text{MREL}$ <p>dove, ai fini dell'indicatore:</p> <p>per «fondi propri» s'intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>per «passività ammissibili» s'intende la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE;</p> <p>le «passività totali» sono definite all'articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte;</p> <p>per «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» s'intende il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.</p>
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	$\left(\frac{\text{esposizione complessiva al rischio}}{\text{attività totali}} \right)$ <p>dove:</p> <p>per «esposizione complessiva al rischio» s'intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>le «attività totali» sono definite all'articolo 3, punto 12), del presente regolamento;</p>
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE	$\left(\frac{\text{prestiti interbancari} + \text{depositi interbancari}}{\text{totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE}} \right)$ <p>dove:</p> <p>per «prestiti interbancari» s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell'allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;</p>

Categoria	Indicatore	Misura
		per «depositi interbancari» s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell'allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; il totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE è la somma dei prestiti e depositi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, calcolata conformemente all'articolo 15.

FASE 2

Discretizzazione degli indicatori

1. Nella notazione che segue, n indica gli enti, i indica gli indicatori all'interno delle categorie e j indica le categorie.
2. Per ciascun indicatore grezzo risultante dalla fase 1, x_{ij} , ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione calcola il numero di intervalli (*bin*), k_j , approssimandolo al numero intero più vicino a:

$$1 + \log_2(N) + \log_2 \left(1 + \frac{|g_{ij}|}{\sigma_g} \right),$$

dove:

N è il numero degli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione, per i quali viene calcolato l'indicatore;

$$g_{ij} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_{ij,n} - \bar{x})^3}{\left[\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_{ij,n} - \bar{x})^2 \right]^{3/2}},$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^N x_{ij,n}}{N},$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{6(N-2)}{(N+1)(N+3)}}.$$

3. Per ogni indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l'assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. Se il numero di enti non può essere ripartito esattamente per il numero di intervalli, a ogni primo intervallo r , a partire dall'intervallo contenente gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi, è assegnato un ulteriore ente, dove r è il resto della ripartizione del numero di enti, N , per il numero di intervalli, k_j .
4. Per ciascun indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna a tutti gli enti inseriti in un dato intervallo il valore dell'ordine dell'intervallo, contando da sinistra a destra; il valore dell'indicatore discretizzato è quindi espresso come $I_{ij,n} = 1, \dots, k_j$.
5. Questa fase si applica agli indicatori elencati all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), solo se l'autorità di risoluzione li determina come variabili continue.

FASE 3

Riscalatura degli indicatori

L'autorità di risoluzione riscalda ciascun indicatore risultante dalla fase 2, I_{ij} , su una scala da 1 a 1 000 applicando la formula seguente:

$$RI_{ij,n} = (1\,000 - 1) * \frac{I_{ij,n} - \min_n I_{ij,n}}{\max_n I_{ij,n} - \min_n I_{ij,n}} + 1,$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore è calcolato.

FASE 4

Inclusione del segno attribuito

1. L'autorità di risoluzione applica agli indicatori i segni seguenti:

Categoria	Indicatore	Segno
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	-
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	+
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	-
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	-
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE	+
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.	Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	-
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.	Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato	+

Per gli indicatori con segno positivo, più i valori sono alti, maggiore è la rischiosità dell'ente. Per gli indicatori con segno negativo, più i valori sono alti, minore è la rischiosità dell'ente.

L'autorità di risoluzione determina gli indicatori relativi a attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione e ne specifica conformemente il segno.

2. Per includere i segni attribuiti l'autorità di risoluzione applica a ciascun indicatore riscalato risultante dalla fase 3, $RI_{ij,n}$ la trasformazione seguente:

$$TRI_{ij,n} = \begin{cases} RI_{ij,n} & \text{if sign} = \langle - \rangle \\ 1\ 001 - RI_{ij,n} & \text{if sign} = \langle + \rangle \end{cases}$$

FASE 5

Calcolo dell'indicatore composito

1. L'autorità di risoluzione aggrega gli indicatori i all'interno di ciascuna categoria j mediante una media aritmetica ponderata applicando la formula seguente:

$$PI_{j,n} = \sum_{ij=1}^{N_j} w_{ij} * TRI_{ij,n} = w_{1j} * TRI_{1j,n} + \dots + w_{N_j} * TRI_{N_j,n},$$

dove:

w_{ij} è la ponderazione dell'indicatore i nella categoria j prevista all'articolo 7;

N_j è il numero degli indicatori nella categoria j .

2. Per calcolare l'indicatore composito l'autorità di risoluzione aggrega le categorie j mediante una media geometrica ponderata applicando la formula seguente:

$$CI_n = \prod_j PI_{j,n}^{W_j} = PI_{1,n}^{W_1} * \dots * PI_{j,n}^{W_j},$$

dove:

W_j è la ponderazione della categoria j prevista all'articolo 7;

J è il numero di categorie.

3. Affinché l'indicatore composito finale sia espresso in modo che i valori più alti corrispondano agli enti con profilo di rischio più elevato, l'autorità di risoluzione applica la trasformazione seguente:

$$FCI_n = 1\,000 - CI_n.$$

FASE 6

Calcolo dei contributi annuali

1. L'autorità di risoluzione riscalda l'indicatore composito finale risultante dalla fase 5, FCI_n , sull'intervallo di cui all'articolo 9 applicando la formula seguente:

$$\tilde{R}_n = (1,5 - 0,8) * \frac{FCI_n - \min_n FCI_n}{\max_n FCI_n - \min_n FCI_n} + 0,8,$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore composito finale è calcolato.

2. L'autorità di risoluzione computa il contributo annuale di ogni istituto n , tranne che per gli enti soggetti all'articolo 10 e tranne per la quota forfettaria dei contributi degli enti a cui gli Stati membri applicano l'articolo 20, paragrafo 5, come:

$$c_n = Target * \frac{\frac{B_n}{\sum_{p=1}^N B_p} \cdot \tilde{R}_n}{\sum_{p=1}^N \left(\frac{B_p}{\sum_{q=1}^N B_q} \cdot \tilde{R}_p \right)},$$

dove:

p, q indicano gli enti;

Target è il livello-obiettivo annuale determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, meno la somma dei contributi calcolati conformemente all'articolo 10 e meno la somma di importi forfettari che possono essere pagati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

B_n è l'importo delle passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti dell'ente n , corretti conformemente all'articolo 5 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5.

ALLEGATO II

DATI DA TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

- Attività totali definite all'articolo 3, punto 12)
 - Passività totali definite all'articolo 3, punto 11)
 - Passività contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f)
 - Passività derivanti da contratti derivati
 - Passività derivanti da contratti derivati valutate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3
 - Depositi protetti
 - Esposizione complessiva al rischio
 - Fondi propri
 - Coefficiente di capitale primario di classe 1
 - Passività ammissibili
 - Coefficiente di leva finanziaria
 - Coefficiente di copertura della liquidità
 - Coefficiente netto di finanziamento stabile
 - Prestiti interbancari
 - Depositi interbancari
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/64 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2015****recante duecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 2 gennaio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare due persone dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 24 novembre, il 12 dicembre e il 30 dicembre 2014 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare sette voci dell'elenco.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

- a) «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: (a) in carcere dal 22.5.2005; (b) il nome di suo fratello è Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.»
- b) «Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Aqeel Abdulaziz A. Alageel). Indirizzo: Arabia Saudita (aprile 2009). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Uneizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: (a) C 1415363 (rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scaduto l'8.11.2008). Altre informazioni: nel novembre 2010 si trovava in carcere in Arabia Saudita. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.»

(2) La voce «Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale emesso nel 2000; c) sarebbe deceduto nell'aprile 2014. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011. «dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

«Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович, (b) Lom-ali Butayev (Butaev). Data di nascita: (a) 13.4.1964, (b) 13.4.1965, (c) 12.5.1964, (d) 1955. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: (a) russa, (b) sovietica (fino al 1991). N. passaporto: 96 03 464086 (passaporto russo rilasciato l'1.6.2003). Altre informazioni: descrizione fisica: altezza 1,80 m, capelli scuri, ha una cicatrice lunga 7-9 cm sul viso, gli manca una parte della lingua, ha un difetto di pronuncia. Risiede nella Federazione russa (novembre 2010). Mandato di arresto internazionale emesso nel 2000. Sarebbe deceduto nell'aprile 2014. La Special Notice di INTERPOL contiene informazioni biometriche. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.»

(3) La voce «Aris Munandar. Data di nascita: a) 1.1.1971, b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Aris Munandar. Data di nascita: (a) 1.1.1971, (b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita: Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia. Nazionalità: indonesiana (dicembre 2003). Altre informazioni: latitante da dicembre 2003.»

(4) La voce «Yassin Sywal (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar). Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Yassin Syawal (alias (a) Salim Yasin, (b) Yasin Mahmud Mochtar, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarak, (e) Muhammad Syawal, (f) Yassin Sywal, (g) Abu Seta, (h) Mahmud, (i) Abu Muamar, (j) Mubarak). Data di nascita: intorno al 1972. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: latitante da dicembre 2003.»

(5) La voce «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belgacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Indirizzo: (a) 23, 50th Street, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, (c) estradato dall'Italia in Tunisia l'1.12.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belgacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: (a) L 191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001), (b) 04643632 (passaporto tunisino rilasciato il 18.6.1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (codice fiscale italiano). Indirizzo: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: (a) capo della sicurezza di Ansar al-Sharia in Tunisia (AAS-T), (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, (c) estradato dall'Italia in Tunisia l'1.12.2004, (d) arrestato in Tunisia nell'agosto 2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

- (6) La voce «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 28.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias (a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, (b) Zakariya). Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: (a) M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005), (b) W334061 (numero di identità nazionale tunisino attribuito il 9.3.2011), (c) BNSDLA70L14Z352B (codice fiscale italiano). Indirizzo: Tunisia. Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 28 febbraio 2004, (b) dal gennaio 2010 sconta una pena detentiva di 12 anni in Tunisia per appartenenza a un'organizzazione terroristica all'estero, (c) arrestato in Tunisia nel 2013, (d) nel 2014 ha cambiato ufficialmente cognome da Ben Soltane a Hamdi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

- (7) La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya al-Saidani, (c) estradato dall'Italia in Tunisia il 2 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000), (b) 00319547 (passaporto tunisino rilasciato il 8.12.1994), (c) SSDBN68B10Z352F (codice fiscale italiano). Indirizzo: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 2.6.2008, (c) incarcerato in Tunisia nell'agosto 2014. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

- (8) La voce «Mohamed Aouani (alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda, (e) Abu Obeida). Data di nascita: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Nazionalità: tunisina. Luogo di nascita: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: insegnante di chimica, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 27.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Mohamed Lakhel (alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Aouani, (e) Mohamed Abu Abda, (f) Abu Obeida). Data di nascita: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Luogo di nascita: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: W374031 (passaporto tunisino rilasciato l'11.4.2011). Altre informazioni: (a) insegnante di chimica (b), estradato dall'Italia in Tunisia il 27.8.2006, (c) nel 2014 ha cambiato ufficialmente cognome da Aouani a Lakhel. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/65 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,0
	EG	260,4
	IL	127,8
	MA	115,7
	TR	114,9
	ZZ	136,2
0707 00 05	JO	241,9
	MA	66,8
	TR	170,4
0709 91 00	ZZ	159,7
	EG	119,3
	ZZ	119,3
0709 93 10	MA	228,7
	TR	168,5
	ZZ	198,6
0805 10 20	EG	47,4
	MA	57,3
	TR	62,5
	ZA	97,5
	ZZ	66,2
0805 20 10	IL	140,0
	MA	87,2
	ZZ	113,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	102,7
	KR	153,2
	MA	82,2
	TR	116,8
	ZZ	113,7
	ZZ	113,7
0805 50 10	TR	69,7
	ZZ	69,7
0808 10 80	BR	65,5
	CL	84,5
	US	151,8
	ZZ	100,6
0808 30 90	CN	92,1
	TR	108,4
	US	138,7
	ZZ	113,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/66 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2015****che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2015, per il sottoperiodo dal 1° marzo 2015 al 31 maggio 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° marzo 2015 al 31 maggio 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° marzo 2015 al 31 maggio 2015 (in %)
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	—
— Nuovi importatori	09.4099	—
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	60,163501
— Nuovi importatori	09.4100	0,434491
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/67 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA (EUCAP SAHEL MALI/1/2015)

del 14 gennaio 2015

che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/2019/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 26 maggio 2014, il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 ⁽²⁾, che nomina il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015.
- (3) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2015 al 14 giugno 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 26 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 43).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT